

COMUNE DI EDOLO
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI
E PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 4 giugno 2010

INDICE

TITOLO I - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Finalità del Regolamento
- Articolo 3 – Gestione del servizio
- Articolo 4 – Attribuzioni del personale addetto

Capo II - NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ

- Articolo 5 – Collocazione vietata dei mezzi pubblicitari
- Articolo 6 – Collocazione dei mezzi pubblicitari fuori dal “Centro Abitato”
- Articolo 7 – Collocazione dei mezzi pubblicitari in “Centro Abitato”
- Articolo 8 – Collocazione in Centro Abitato dei mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà
- Articolo 9 – Collocazione di mezzi pubblicitari su edifici o aree soggetti a vincolo o a segnalazione
- Articolo 10 – Collocazione di mezzi pubblicitari su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio
- Articolo 11 – Pubblicità commerciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Capo III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E LE PUBBLICHE AFFISSIONI – CARATTERISTICHE

- Articolo 12 – Impianti per la pubblicità e le pubbliche affissioni
- Articolo 13 – Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Articolo 14 – Definizione e classificazione dei mezzi pubblicitari
- Articolo 15 – Caratteristiche generali dei mezzi e degli impianti pubblicitari

Parte I – Pubblicità ordinaria

- Articolo 16 – Insegna di esercizio
- Articolo 17 – Preinsegna o freccia direzionale
- Articolo 18 – Cartello pubblicitario
- Articolo 19 – Striscioni – locandine – stendardi - gonfaloni
- Articolo 20 – Impianto pubblicitario a messaggio variabile
- Articolo 21 – Impianto pubblicitario di servizio
- Articolo 22 – Impianto di pubblicità e propaganda
- Articolo 23 – Impianto per pubblica affissione
- Articolo 24 – Pubblicità sui veicoli
- Articolo 25 – Pubblicità per conto terzi sui veicoli adibiti a trasporto di linea e non, sui veicoli adibiti a servizio taxi e bus-navetta

Parte II – Pubblicità varia

- Articolo 26 – Pubblicità fonica
- Articolo 27 – Pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati
- Articolo 28 – Volantinaggio

Capo IV - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

- Articolo 29 – Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

Capo V - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Articolo 30 – Competenze al rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 31 – Presentazione della domanda per installazione di mezzi pubblicitari con carattere permanente

- Articolo 32 – Presentazione della domanda per installazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà e pubblicità fonica
Articolo 33 – Rilascio dell'autorizzazione
Articolo 34 – Interventi di sostituzione e di modifica
Articolo 35 – Termine di validità dell'autorizzazione
Articolo 36 – Rinnovo dell'autorizzazione
Articolo 37 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Articolo 38 – Decadenza dell'autorizzazione
Articolo 39 – Annullamento e revoca dell'autorizzazione

TITOLO II - DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 40 – Ambito di applicazione
Articolo 41 – Classificazione del Comune
Articolo 42 – Approvazione delle tariffe
Articolo 43 – Aumento stagionale

Capo II - DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Parte I – Imposta sulla pubblicità

- Articolo 44 – Imposta sulla pubblicità
Articolo 45 – Presupposto, modalità di applicazione e pagamento dell'imposta ed attività di accertamento
Articolo 46 – Tariffe e determinazione dell'imposta
Articolo 47 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere
Articolo 48 – Pubblicità con pannelli luminosi
Articolo 49 – Pubblicità a mezzo di proiezioni
Articolo 50 – Pubblicità varia

Parte II - Il servizio ed il diritto sulle pubbliche affissioni

- Articolo 51 – Il servizio delle pubbliche affissioni – Finalità
Articolo 52 – Richiesta del servizio
Articolo 53 – Modalità per le pubbliche affissioni
Articolo 54 – Il diritto sulle pubbliche affissioni
Articolo 55 – Rimborso dei diritti pagati

Parte III - Disposizioni comuni

- Articolo 56 – Documentazione richiesta al fine delle riduzioni e delle proprie applicazioni
Articolo 57 – Pagamento dell'imposta e del diritto
Articolo 58 – Anticipata rimozione
Articolo 59 – Pubblicità ed affissioni abusive
Articolo 60 – Sanzioni tributarie ed interessi

TITOLO III - VIGILANZE E MISURE SANZIONATORIE

- Articolo 61 – Vigilanza
Articolo 62 – Sanzioni amministrative
Articolo 63 – Sanzione accessoria della rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi
Articolo 64 – Ripristino dello stato dei luoghi

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 65 – Adeguamenti, delocalizzazioni e rimozioni degli impianti già autorizzati ed in contrasto con la nuova disciplina

Articolo 66 – Incentivi

Articolo 67 – Abrogazione di precedenti disposizioni

Articolo 68 – Norma finale di rinvio

Articolo 69 - Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della installazione sul territorio comunale di mezzi pubblicitari e di impianti di pubblicità e propaganda, collocati lungo le strade, sulle sedi delle attività o in vista di esse, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

Articolo 2 - Finalità del Regolamento

1. Finalità del Regolamento è di normare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di natura architettonica, archeologica, artistica, ambientale e paesaggistica.
2. Il Regolamento determina la tipologia, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari ed affissionali, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private.
3. Il Regolamento disciplina in particolare:
 - a. le modalità di installazione dei mezzi pubblicitari e delle pubbliche affissioni con le relative condizioni;
 - b. la procedura amministrativa per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale.
4. Le forme di pubblicità previste dal Regolamento non potranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana, di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione residenziale, commerciale ed industriale.
5. Ai fini delle Pubbliche Affissioni, scopo del Regolamento è di garantire l'interesse pubblico nella diffusione di manifesti di natura istituzionale (Comune, Stato, Regione, Provincia e degli altri Enti Territoriali), nonché la salvaguardia del diritto fondamentale di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero attraverso l'affissione di manifesti.
6. Il Regolamento potrà essere modificato, con effetto dalla esecutività della delibera consiliare di approvazione, in relazione alle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, all'espansione dei centri abitati, allo sviluppo della viabilità e ad ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
7. Il Regolamento si pone quale obiettivo la garanzia della sicurezza, dell'estetica e della funzionalità degli impianti al fine di consentire un corretto inserimento dei mezzi pubblicitari e di affissione nell'ambito del territorio Comunale.
8. Il Regolamento è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale.

Articolo 3 - Gestione del servizio di pubblica affissione

1. La gestione del servizio di pubblica affissione, riguardo alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica e imprenditoriale, è effettuata in forma diretta dal Comune ovvero dal Concessionario in caso di affidamento in concessione.
2. La scelta della gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che, quando lo ritenga opportuno, può concederla a soggetti terzi.
3. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

4. Il Comune comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nome del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
5. Nel caso di affidamento in concessione, il Concessionario subentra in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Articolo 4 - Attribuzioni del personale addetto

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche i compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma sono muniti di apposito documento di riconoscimento e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

Capo II - Norme comuni a tutte le forme di pubblicità

Articolo 5 - Collocazione vietata

1. Il posizionamento di mezzi e impianti pubblicitari lungo le strade, sia all'interno, sia all'esterno del centro abitato, ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del vigente Regolamento di attuazione del Codice della strada:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e in corrispondenza delle intersezioni, fatta salva, all'interno del centro abitato o lungo le strade con limite di velocità <50Km, l'area delimitata dal perimetro interno delle rotonde;
 - b) sulle pertinenze stradali di esercizio comprese tra carreggiate contigue, se all'esterno del centro abitato;
 - c) lungo il lato interno delle curve e sull'area delimitata dalla corda tracciata tra i due punti di tangenza, fatta eccezione per le insegne d'esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, con pendenza superiore a 45° se non corredato da calcoli e progetto specifico;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari, all'esterno del centro abitato;
 - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
 - h) nelle zone soggette a dissesto idrogeologico, se non specificatamente autorizzati dall'autorità competente.Le distanze, le altre caratteristiche e le limitazioni all'installazione di mezzi pubblicitari stabilite dal presente Regolamento valgono all'interno del centro abitato delimitato a norma del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.
2. In particolare sono vietati:
 - a) le iscrizioni dipinte sul nudo muro, che deturpano l'ambiente e gli edifici circostanti, nonché lo stesso fabbricato;
 - b) le insegne, che a giudizio insindacabile del Comune siano tali da deturpare il pubblico aspetto;

- c) le iscrizioni il cui testo fosse scorretto nella locuzione, indecente nel concetto o disdicevole nella forma.
- 3. Per progettazioni specifiche di particolari mezzi o impianti pubblicitari all'interno del centro abitato, la cui installazione provveda a ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, il Comune si riserva la facoltà di deroga così come previsto dall'art. 23, comma 6, del vigente Codice della Strada e dall'art. 51, comma 4, del vigente Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
- 4. Ai sensi degli articoli 43 e 159 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., è fatto divieto di installare mezzi o impianti pubblicitari nelle zone di vincolo, istituito con le procedure e nelle forme di legge a tutela delle bellezze naturali culturali ed ambientali, se non previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela sulla compatibilità della collocazione del manufatto con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici e dei luoghi soggetti a tutela.
- 5. Altri o diversi divieti inerenti a particolari forme di pubblicità o propaganda vengono, nel caso, indicate nei successivi specifici articoli.

Articolo 6 - Collocazione di mezzi pubblicitari fuori dal "Centro Abitato"

- 1. Il posizionamento di mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) m. 3 dal limite della carreggiata; la distanza dal limite della carreggiata dovrà essere misurata dal margine della linea bianca sino al punto massimo di ingombro del pannello proiettato a terra;
 - b) m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - c) m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - d) m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - e) m. 150 prima dei segnali di indicazione;
 - f) m. 100 dopo i segnali di indicazione;
 - g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve;
 - h) m. 250 prima delle intersezioni;
 - i) m. 100 dopo le intersezioni;
 - j) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
 - k) m. 100 dal vertice dei raccordi verticali, concavi e convessi.
- 2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Qualora l'impianto dovesse essere bifacciale, le misure dovranno essere rispettate avendo riguardo sia al senso di marcia della carreggiata più prossima al lato destro, sia al senso di marcia opposto. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui è chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore di 3 metri dalla carreggiata costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Articolo 7 - Collocazione di mezzi pubblicitari in "centro abitato"

- 1. La sistemazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, salvo quanto previsto dall'art. 9, può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m. 50 lungo le strade urbane di scorrimento (di tipo D) e le strade urbane di quartiere (di tipo E), prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) m. 30 lungo le strade locali (di tipo F), prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c) m. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazioni e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - d) m. 100 dagli imbocchi delle gallerie ad eccezione delle insegne di esercizio a parete;
 - e) m. 1,50 dal limite della carreggiata o a distanza inferiore, purché in aderenza ai fabbricati; la distanza dal limite della carreggiata dovrà essere misurata dal margine della linea bianca sino al punto massimo di ingombro del pannello proiettato a terra; qualora sia presente un marciapiede, tale distanza dovrà essere misurata partendo dal limite esterno del marciapiede affinché esso sia lasciato libero da ostacoli per la circolazione di pedoni e velocipedi, nonché da ogni altro mezzo autorizzato alla circolazione su di essi.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
 3. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Qualora l'impianto dovesse essere bifacciale, le misure dovranno essere rispettate avendo riguardo sia al senso di marcia della carreggiata più prossima sul cui lato destro l'impianto è installato, sia al senso di marcia opposto. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui è chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore di 1,5 metri dalla carreggiata costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Articolo 8 - Collocazione in “centro abitato” di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

1. Possono essere autorizzati mezzi pubblicitari, con carattere di provvisorietà, riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale, sociale, sportivo o ad attività economiche, nonché riferiti a spettacoli viaggianti.
2. La posizione di tali mezzi pubblicitari è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive, fatta eccezione per le frecce direzionali che potranno essere installate non prima delle 24 ore dall'inizio della manifestazione. Tutto il materiale installato deve essere rimosso entro le 24 ore successive al termine della manifestazione.

Articolo 9 - Collocazione di mezzi pubblicitari su edifici o aree soggetti a vincolo o a segnalazione

Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari su edifici ed aree e le loro pertinenze, soggetti a vincoli architettonici, ambientali, paesaggistici o comunque segnalati è subordinata al preventivo parere favorevole degli Enti preposti e/o della Commissione Paesaggio nonché al parere richiesto a norma dell'articolo 153 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i..

Articolo 10 - Collocazione di mezzi pubblicitari su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio

Qualora i mezzi pubblicitari siano collocati su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio, ovvero aggettanti in tutto o in parte sulla medesima, con la domanda di autorizzazione alla posa di cartelli pubblicitari dovrà essere richiesta la concessione alla occupazione di suolo pubblico. L'autorizzazione che verrà rilasciata costituisce atto di concessione del suolo pubblico per cui la titolare concessionaria sarà tenuta al versamento di un canone per l'occupazione del suolo pubblico secondo le tariffe vigenti determinate dal regolamento comunale per la concessione di suolo pubblico.

Articolo 11 - Pubblicità commerciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico

All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali aperti al pubblico, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o simili o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto altrui. Detto materiale può essere riposto anche in appositi contenitori e non potrà avere dimensioni complessivamente superiori a mq 2,00.

Capo III - Impianti per la pubblicità e le pubbliche affissioni - Caratteristiche

Articolo 12 - Impianti per la pubblicità e le pubbliche affissioni

1. Il Comune di Edolo dispone di impianti pubblicitari e impianti di pubbliche affissioni. Il numero varia di anno in anno in seguito alle autorizzazioni rilasciate.
2. Per ciò che riguarda l'eventuale concessione di effettuare affissioni dirette a soggetti diversi dal concessionario del pubblico servizio, questo Comune, constatata la congruità e la funzionalità dei mezzi affissionistici pubblici esistenti nonché la rispondenza alle esigenze ed alle specificità locali, ritiene di non concedere installazioni dei mezzi suddetti. Qualora i competenti uffici comunali riscontrassero nuove esigenze, in virtù ed in armonizzazione del Piano generale degli impianti, si potrà, previa adozione di delibera di Giunta, attribuire a privati una determinata percentuale di spazi affissionistici.
3. E' ammessa la possibilità di concedere spazi per affissioni dirette non aventi contenuto commerciale ad Enti od Associazioni non aventi finalità di lucro. Sono fatte salve le situazioni esistenti al momento dell'approvazione del presente Regolamento e fino alla scadenza delle relative autorizzazioni e/o concessioni.
4. Le disposizioni in ordine alle caratteristiche tecnico prestazionali degli impianti destinati alla pubblicità ed alle pubbliche affissioni sul territorio del Comune, sono contenute nel Piano Generale degli Impianti.

Articolo 13 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
 - f) pubblicità ordinaria;
 - g) pubblicità effettuata con veicoli;
 - h) pubblicità effettuata con pannelli luminosi;
 - i) pubblicità con proiezioni;
 - j) pubblicità varia.
2. La pubblicità ordinaria e' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quanto indicato agli articoli successivi del presente

Regolamento. E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli e' distinta come appresso:
 - a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture da trasporto di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa.
5. E' compresa fra la pubblicità con proiezioni, la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La pubblicità varia comprende:
 - a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini;
 - c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili;
 - d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
 - e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Articolo 14 - Definizione e classificazione dei mezzi pubblicitari

1. Ai fini del presente Regolamento è definito mezzo pubblicitario qualunque struttura di supporto rigida o no, idonea ad esporre messaggi pubblicitari in genere, propagandistici, reclamistici, informativi, ubicazionali, insegne di esercizio, targhe professionali e simili, con esplicita esclusione di tutta la segnaletica stradale così come definita all'art.39 D.Lgs 285/92, artt. 47 e 143 D.P.R. 495/92.
2. Allo scopo di formulare le specifiche indicazioni regolamentari, i mezzi pubblicitari sono stati così classificati:
 - Insegne di esercizio
 - Preinsegne
 - Cartellonistica pubblicitaria
 - Striscioni, locandine, stendardi e gonfaloni
 - Segno orizzontale reclamistico su superficie stradale
 - Impianti a messaggio variabile
 - Impianti pubblicitari di servizio
 - Impianti di pubblicità e propaganda
 - Impianti fissi per pubbliche affissioni
3. Illuminazione: i mezzi e gli impianti pubblicitari possono essere illuminati o meno, in relazione alla tipologia dell'impianto stesso. Il mezzo pubblicitario potrà essere:
 - opaco, ossia privo di illuminazione;

- illuminato: in questo caso un idoneo dispositivo farà convergere un fascio di luce sul mezzo pubblicitario. Il fascio di luce potrà essere frontale o riflesso da un supporto retrostante al mezzo pubblicitario;
 - luminoso, ossia per luce diretta, quando il dispositivo di illuminazione è incorporato nel mezzo stesso (non è ammesso l'utilizzo del cassonetto).
4. Qualsiasi tipo di luminosità propria o portata non deve arrecare disturbo alla circolazione dei mezzi o alle abitazioni limitrofe al mezzo pubblicitario provocando abbagliamento.
 5. E' vietato l'uso di sorgenti luminose di colore verde, rosso e arancione al fine di non ingenerare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in prossimità delle intersezioni e degli impianti semaforici.
 6. Le sorgenti luminose devono essere conformi a quanto disposto dalla L.R. 27/02/00, n. 17 e al relativo regolamento di attuazione, anche per quanto concerne la riduzione dell'intensità luminosa nelle ore notturne.

Parte I – Pubblicità ordinaria

Articolo 15 - Caratteristiche generali dei mezzi e degli impianti pubblicitari

1. I mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere all'azione del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, ciò deve essere evidenziato al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione per gli adempimenti del caso.
3. I mezzi pubblicitari devono avere una sagoma rettangolare ma, in ogni caso, essa non può essere quella di disco, triangolo o ottagono al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in prossimità delle intersezioni. Fatte le dovute eccezioni per i marchi registrati. Occorre evitare che i colori rosso e blu utilizzati nei mezzi pubblicitari costituiscano sfondo perché in tal caso generano confusione con i segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso mentre la croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.
4. Nessun impianto pubblicitario potrà avere luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadro, o che comunque provochi abbagliamento.
5. E' vietato utilizzare strutture provvisorie per l'apposizione di striscioni, stendardi, gonfaloni, locandine o di qualunque altro mezzo pubblicitario. Lo stesso divieto va esteso pure all'uso degli impianti di illuminazione pubblica. L'apposizione di striscioni potrà avvenire solo nei siti preventivamente individuati dal competente ufficio comunale (Settore urbanistica) e riportati nell'allegato al Piano Generale degli Impianti.
6. Ai mezzi pubblicitari collocati fuori dai centri abitati si applicano le disposizioni previste dal "Nuovo Codice della Strada", dal relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione e dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Ai mezzi pubblicitari collocati entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento, salvo quanto previsto all'art. 13 comma 3.

Articolo 16 - Insegne di esercizio

Definizione

1. Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce, atta all'individuazione della sede dell'attività stessa.
2. E' vietata l'installazione di insegna di esercizio nelle pertinenze accessorie alla sede dell'attività.
3. Le insegne di esercizio sono classificate come segue a seconda della loro tipologia:

frontale: realizzata tramite manufatto bidimensionale posta in aderenza alla parete dell'edificio in cui si svolge l'attività;

a bandiera: realizzata tramite manufatto tridimensionale posto perpendicolarmente alla parete dell'edificio in cui si svolge l'attività;

su palo: realizzata tramite manufatto tridimensionale, anche plurifacciale, sollevata dal suolo e supportata da pali di sostegno, vincolati al terreno pertinenziale in cui si svolge l'attività;

su tetto: realizzata tramite manufatto tridimensionale posizionata su struttura autoportante, vincolata alla copertura dell'edificio in cui si svolge l'attività;

a totem: realizzata su un manufatto tridimensionale multi facciale, con struttura di sostegno indipendente, vincolata al suolo del terreno pertinenziale in cui si svolge l'attività;

su targa: realizzata con manufatto bidimensionale finalizzato alla individuazione di attività professionali, installato in aderenza alla parete dell'edificio in cui si svolge l'attività;

su tenda: realizzata tramite scritta su tenda parasole realizzata con qualsiasi materiale privo di rigidità propria, supportato da una struttura vincolata alla facciata dell'edificio in cui si svolge l'attività;

a scritta o altro segno grafico: realizzata tramite decorazione cromatica murale sulla parete dell'edificio in cui si svolge l'attività;

a vetrofania: realizzata tramite l'apposizione di messaggio realizzato con manufatti adesivi, posti in aderenza alle superfici vetrate di vetrine porte e finestre dell'edificio in cui si svolge l'attività.

4. Insegna di esercizio frontale: è ammessa una sola insegna frontale per ogni sede di attività.

4.1 Posizione:

- in aderenza: l'insegna è applicata direttamente sulla superficie della facciata.
- in spessore di muro: l'insegna è realizzata in aderenza alla facciata o in bassifondi della stessa e presenta la superficie esterna a filo della facciata stessa.
- interna: l'insegna è realizzata in aderenza alla facciata o in bassifondi della stessa e presenta la sua superficie esterna arretrata rispetto al filo della facciata stessa.

4.2 I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

<p style="text-align: center;">TIPOLOGIA</p>	<p>Vetrofanie, Mosaici, Fregi, Graffiti, Plance, Pannelli, valutata di volta in volta nel contesto ambientale esistente: iscrizioni dipinte, Murales, Tromple l'oil.</p> <p>Cassonetti: vietati.</p> <p>Ammessi solo nella zona 4: Bassorilievi in legno</p>
<p style="text-align: center;">SPORGENZA DALLA FACCIATA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nella zona 1 e 4: senza sporgenza - Non superiore ai cm. 5 per altezze inferiori o uguali a mt. 2,5 dal suolo - Non superiore ai cm. 10 per altezze superiori a mt. 2,5 ed inferiori od uguali a mt. 4,00 dal suolo
<p>SUPERFICIE</p>	<p>Nella zona 1 e 4 - ogni singola insegna frontale può essere posizionata entro l'apertura del vano porta, vetrina o sovrapporta. In questo caso la singola insegna dovrà avere identica larghezza (con dimensione massima di mq. 0,6 (1,5x0,4). Oppure, ed è preferibile, è ammessa un'insegna da posizionare a lato dell'ingresso sede dell'attività, avente dimensioni massime di circa cm. 70 x 70.</p> <p>Nella zona 2 - la superficie di ogni singola insegna frontale non può superare la superficie di mq. 1 – 2,5x0,4, ad eccezione dei casi in cui venga posizionata nella fascia del vano sopra luce: in quest'ultimo caso la singola insegna dovrà avere identica lunghezza, con spessore di m. 0,40.</p> <p>Nelle zone 3 - la superficie della singola insegna frontale non può superare la superficie di mq. 6 per superfici di facciata non eccedenti i mq. 100, con possibilità di incremento della superficie nella misura del 10% per ogni 100mq. di superficie della facciata eccedenti i primi e, comunque, fino al limite massimo di mq. 10.</p>
<p>ILLUMINAZIONE</p>	<p>Sia opaca, sia illuminata, sia luminosa</p> <p>Per le zone 1 e 4 e per gli edifici sottoposti a vincoli (monumentale e paesaggistico), è ammessa solo luce indiretta, regolamentata dal R.E.</p>

4.3 In ogni caso, per forma e per collocazione, le insegne frontali non devono alterare l'equilibrio delle linee orizzontali e verticali che compongono la facciata dell'edificio e non devono occultare elementi architettonici come inferriate, rostri, fregi, decori e similari.

4.4 Nella zona 1 le insegne frontali devono essere di particolare pregio e fattura e possono essere installate solo nella fascia sopra luce, da predisporre o esistente, esclusivamente illuminate per luce indiretta.

4.5 I materiali ammessi sono elencati dal Regolamento Edilizio Comunale che si richiama.

5. Insegna di esercizio a bandiera: è ammessa una sola insegna bandiera per ogni sede di attività.

5.1 E' vietato l'utilizzo di insegna di esercizio a bandiera qualora essa ostruisca il pubblico passaggio.

5.2 Distanze:

- tra impianti e intersezioni stradali: mt. 30;
- tra impianti perpendicolari e segnali stradali: mt. 30;
- tra impianti perpendicolari ed impianti semaforici: mt. 30;

5.3 I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SPORGENZA DALLA FACCIATA	1/10 della larghezza stradale e comunque non superiore a cm. 60
DISTANZE	Dallo spigolo d'angolo degli edifici: non inferiore ai m. 1
ALTEZZE DAL SUOLO DEL BORDO INFERIORE	- Nelle strade prive di marciapiede non inferiore a m. 3,00 - Nelle strade con marciapiedi e negli spazi pedonali non inferiore a m. 2,40.
SUPERFICIE	Nella zona 1 – superficie di mq. 0,24 (0,4x0,6) per indicare esclusivamente servizi di pubblica utilità: farmacie, ospedali, forze dell'ordine, farmacia, ambulatorio medico, ambulatorio veterinario (nel rispetto delle norme indicate dal D.M. della Sanità 16/9/94 n.657 e s.m.i. concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e iscrizioni per la pubblicità sanitaria), punto telefonico, postale o telegrafico, rivendita di valori bollati e enti pubblici e, anche per esse, sono vietati i cassonetti luminosi; solo piccole insegne di particolare pregio con pannello in metallo di pregevole disegno e tecnica manuale pittorica, il pannello dovrà avere forma a stendardo, scudo, ovale e comunque con foggia riprendente le insegne storiche, la lamiera dovrà essere dipinta con disegno rappresentante il tipo di attività. Nelle zone 2 e 3 - ogni singola insegna a bandiera non può superare la superficie di mq. 0,5 (0,6x0,8) per ogni singola attività per superficie di facciata superiore a mq. 100, per superfici inferiori le dimensioni sono come da zona 1 Nella zona 4 - vietate
ILLUMINAZIONE	Sia opaca, sia illuminata, sia luminosa. Per la zona 1 e per gli edifici sottoposti a vincoli (monumentale e paesaggistico), sono ammesse esclusivamente opache od illuminate, regolamentate dal R.E.

6. Insegna di esercizio su tetto.

6.1 E' vietato l'utilizzo di cassonetti luminosi.

6.2 Sono altresì vietate le insegne sui tetti di edifici produttivi o commerciali o terziari, compresi all'interno di ambiti prevalentemente residenziali.

6.3 L'installazione di insegna di esercizio su tetto esclude il posizionamento di altri mezzi pubblicitari.

6.4 I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SUPERFICIE	All'interno del centro abitato: nella zona 1 e 4 – non è ammessa la collocazione di insegna su tetto nelle zone 2 e 3 - la collocazione di insegna verticali su tetto esclusivamente piano, è ammessa purché l'ingombro sia proporzionato ai volumi degli edifici su cui è collocata e, in ogni caso, non superi in lunghezza orizzontale il limite del 20% della lunghezza della facciata dell'edificio e in altezza: il limite del 10% dell'altezza totale dell'edificio
SUPPORTI	Strutture metalliche vincolate alla copertura
ILLUMINAZIONE	Ammessa sia per luce diretta che per luce indiretta

7. Insegna di esercizio su palo.

7.1 Le insegne di esercizio su palo dovranno rispettare le sotto elencate prescrizioni:

- il palo dovrà collocarsi alla distanza di circa cm. 30 dal ciglio del marciapiede e, ove non c'è, m. 1,80 dalla sede stradale;
- l'insegna dovrà essere rivolta verso il marciapiede ad altezza superiore a m. 1, In nessun caso potrà investire la sede veicolare e la distanza minima da pareti di edifici e balconi dovrà essere di m. 1,50;
- sono vietati i doppi pali e consentite solo insegne monopalo che dovranno essere poste alla distanza minima di m. 25,00 l'una dall'altra. Il posizionamento per insegne di esercizio su palo perpendicolari, oblique e parallele al senso di marcia potrà avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari. 15 ml.
 - distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione. 20 ml.
 - distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione. 15 ml.
 - distanza prima dei segnali di indicazione. 20 ml.
 - distanza dopo i segnali di indicazione. 15 ml.
 - distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni. 30 ml.
 - distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni. 20 ml.
 - distanza dall'imbocco delle gallerie. 50 ml.

Le distanze si calcolano nel senso delle singole direttrici di marcia.

7.2 I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SUPERFICIE	<p>All'interno del centro abitato:</p> <p>nella zona 1 e 4 – non è ammessa la collocazione di insegna su palo</p> <p>nella zona 2 – la collocazione di insegna su palo, anche plurifacciale, è ammessa esclusivamente su area pertinenziale privata e la proiezione al suolo non deve insistere su area pubblica: ogni singola insegna su palo non può superare la superficie di mq 0,5 (0,6x0,8) per ogni singola facciata</p> <p>nelle zone 3 - la collocazione di insegna su palo, anche plurifacciale, è ammessa esclusivamente su area pertinenziale accessoria all'attività: ogni singola insegna su palo non può superare la superficie di mq. 2,25 per ogni singola facciata</p> <p>All'esterno del centro abitato la collocazione di insegna su palo, anche plurifacciale, è ammessa esclusivamente su area pertinenziale accessoria all'attività; ogni singola insegna su palo non può superare la superficie di mq. 4 per ogni singola facciata</p>
SUPPORTI	Strutture metalliche vincolate al suolo
ALTEZZE DAL SUOLO DEL BORDO INFERIORE	Non inferiore a mt.1,00
ILLUMINAZIONE	Ammessa sia per luce diretta che per luce indiretta

8. Insegna di esercizio su totem: L'installazione di tale insegna di esercizio è consentita esclusivamente nelle zone 2 e 3, ove è ammesso il posizionamento di una struttura definita "totem" posta su lotto di pertinenza di più attività commerciali con la possibilità di inserimento di più riferimenti pubblicitari.

8.1 Tale tipologia dovrà rispettare le seguenti dimensioni:

- montante unico e centrale in metallo con altezza totale massima di m. 3,5;
- pannelli, posti a bandiera sui lati, aventi dimensioni massime di m. 0,50x2,10 cadauno. Altezza minima da terra m. 1,40.

In ogni caso la dimensione dovrà essere valutata in proporzione alle dimensioni dell'edificio e della facciata e da sottoporre al parere della Commissione del Paesaggio Comunale.

8.2 E' vietata nelle zone 1 e 4 questa tipologia di impianto pubblicitario.

8.3 I criteri d'installazione e le distanza da rispettare sono quelli comuni alle "insegne di esercizio" su supporto proprio.

Criteri generali di installazione

1. L'installazione di insegne di esercizio è consentita alle attività situate in corrispondenza dei piani terreni dei fabbricati con sporti prospicienti la strada di accesso. Le attività che sono svolte ai piani superiori non potranno utilizzare insegne sulla facciata dell'immobile, tuttavia potranno usufruire di targhe a lato dell'ingresso.
2. Salvo quanto diversamente previsto per le insegne di esercizio ai punti 4, 5, 6, 7 e 8 che precedono, le insegne di esercizio installate fuori dai Centri Abitati non devono superare la superficie di 6 mq., ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq.. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq., è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq., fino al limite di 50 mq.
3. Le insegne di esercizio, poste fuori dei centri abitati, devono essere in ogni loro punto ad una quota non inferiore a 1,50 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
4. Le insegne di esercizio installate nel centro abitato sono soggette alle limitazioni dimensionali individuate per le rispettive "Zone" previste dal Piano Generale degli Impianti.
5. In ogni caso la sagoma limite deve risultare interna al filo del marciapiede o della carreggiata per vie sprovviste di marciapiedi, secondo le disposizioni vigenti in materia.
6. Salvo quanto diversamente previsto per le insegne di esercizio ai punti 4, 5, 6, 7 e 8 che precedono il posizionamento per insegne di esercizio perpendicolari, oblique e parallele al senso di marcia potrà avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari. 15 ml.
 - distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione. 20 ml.
 - distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione. 15 ml.
 - distanza prima dei segnali di indicazione. 20 ml.
 - distanza dopo i segnali di indicazione. 15 ml.
 - distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni. 30 ml.
 - distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni. 20 ml.
 - distanza dall'imbocco delle gallerie. 50 ml.

Le distanze si calcolano nel senso delle singole direttrici di marcia.

7. Qualora siano presenti più attività nello stesso edificio, le insegne di esercizio devono essere collocate su un unico impianto di insegne coordinate con le modalità di cui al precedente punto 8, fatte salve le situazioni preesistenti autorizzate.
8. In deroga alle precedenti disposizioni potranno essere installate, esclusivamente su aree private e solo previo parere dell'ufficio comunale competente (Settore urbanistica), insegne di esercizio per centro commerciale integrato e zona commerciale integrata, da valutare in base alle esigenze commerciali del soggetto richiedente e al decoro della zona in cui l'insegna andrà ad insistere.

Articolo 17 - Preinsegne o Freccie direzionali

Definizione

IMPIANTI PERMANENTI	TIPOLOGIE DI MANUFATTI	DEFINIZIONE
Preinsegna	Preinsegna	Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale,

		<p>utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.</p> <p>Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.</p>
--	--	--

Criteria generali di installazione

1. Le dimensioni delle preinsegne stabilite dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada sono contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00 x 0,20 e superiori di m. 1,50 x 0,30.
2. Facendo riferimento al comma precedente viene stabilito che le preinsegne di esercizio installate sul territorio comunale dovranno essere realizzate ed installate nella misura unica di cm. 125 x 25.
3. I colori di fondo delle singole preinsegne e delle lettere devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - Fondo nero, scritte gialle
(per le indicazioni direzionali commerciali)
 - Fondo bianco, scritte nere
(per le indicazioni direzionali di pubblica utilità, quali vie, piazze ecc....)
 - Fondo marrone, scritte bianche
(per le indicazioni relative a monumenti e luoghi di rilevanza turistica)
 - Fondo azzurro e scritte bianche
(per le indicazioni direzionali di località)
 - Fondo verde e scritte bianche
(per le indicazioni direzionali di autostrade)
4. La struttura di sostegno delle preinsegne dovrà essere a mono palo o a doppio palo, tale da poter contenere fino ad un massimo di 6 frecce direzionali da installare a cura di soggetti diversi.
5. E' concessa l'installazione di preinsegne realizzate per impianto multiplo anche se non totalmente occupato.
6. Gli impianti saranno collocati in modo che le preinsegne siano ad una altezza minima dal suolo di m. 2,00 ed a una massima di 4,00 m.
7. E' in ogni caso vietato installare le preinsegne sui sostegni degli impianti di segnaletica stradale, fermate di autobus e su ogni altro sostegno non predisposto allo scopo.
8. Tutte le installazioni di preinsegne devono essere strutturate in modo da consentire una facile lettura e quindi riportare semplicemente il nome, il logo tipo della ditta e la relativa freccia direzionale.
9. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui al Capo II ed ai commi del presente articolo, l'installazione di preinsegne è soggetta, secondo la "Zona" individuata dal Piano Generale degli Impianti, a rispettare le sotto riportate prescrizioni:

Zona 1 (Nucleo di Antica Formazione) e Zona 4 (zone agricole e gli spazi aperti)

- E' ammessa l'installazione di preinsegne per le sole attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e/o attività ricettive e/o esercizi pubblici, solo qualora esse siano posizionate in vie secondarie e difficilmente visibili.
- In ogni caso, è ammesso il posizionamento di un'unica preinsegna per ogni sede di attività, da porsi ad una distanza massima di m. 100 dalla sede di quest'ultima.

Zona 2 (Tutte le altre zone non comprese nelle altre) e Zona 3 (Aree artigianali ed industriali e con esse coincidenti)

- L'installazione di preinsegne è consentita con l'indicazione dell'itinerario più agevole e più rapido in relazione alle diverse direzioni di provenienza (max. n.30 preinsegne).
- Non hanno nessun limite di installazione le preinsegne relative alle seguenti attività:
 - attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
 - attività ricettive
 - esercizi pubblici

Articolo 18 - Cartello pubblicitario

Definizione

IMPIANTI PERMANENTI	TIPOLOGIE DI MANUFATTI	DEFINIZIONE
Cartello	Cartello, Tabella murale, Poster e Poster a muro	Manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola od entrambe le facciate finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere sia opaco che illuminato che luminoso.

Requisiti geometrici ammessi per l'installazione

SAGOMA	Regolare riconducibile alle comuni figure geometriche piane quali il rettangolo e il quadrato
SUPERFICIE	All'interno del centro abitato: i cartelli pubblicitari, posti all'interno del centro abitato, devono essere in ogni loro punto ad una quota non inferiore a m. 2,20 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Zona 1 e Zona 4: non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari permanenti. E' consentita esclusivamente l'esposizione di cartelli con carattere di temporaneità in occasione di pubbliche manifestazioni, all'interno dei luoghi occupati dalla manifestazione stessa, nonché di cartelli cantieristici all'interno dei cantieri. I cartelli pubblicitari non possono

	<p>in ogni caso superare la superficie massima di mq. 1,00.</p> <p>Zona 2: non ammessa <u>se non lungo tratti stradali delle arterie principali di accesso</u> (SS42-via A. Morino dalla rotatoria a Viale Caduti del Lavoro compresa)</p> <p>La collocazione di cartello pubblicitario, anche bifacciale, è ammessa purché di dimensioni non superiori a mq. 2,00</p> <p>Non sono addossabili su pareti.</p> <p>Zone 3: la collocazione di cartello pubblicitario, anche bifacciale, è ammessa purché di dimensioni non superiori a mq. 2,00 di superficie per ogni singola facciata se non addossato ad edificio e non superiore a mq. 4,00 di superficie per la singola facciata se addossato a parete di edificio preesistente. <u>In quest'ultimo caso è esclusa la possibilità di installazione sia dell'insegna a parete che su tetto.</u></p> <p>All'esterno del centro abitato: i cartelli pubblicitari, posti fuori dei centri abitati, devono essere in ogni loro punto ad una quota non inferiore a m. 1,50 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente</p> <p>la collocazione di cartello pubblicitario, anche bifacciale, è ammessa purché di dimensioni non superiori a mq. 2,50 di superficie per ogni singola facciata.</p>
ALTEZZA DAL SUOLO	Il bordo inferiore del cartello posto in opera, all'interno o all'esterno del centro abitato, deve essere ad una quota non inferiore a mt. 1,50 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente ed a una quota non inferiore a m. 2,20 se in presenza di marciapiede o piste ciclabili
SUPPORTI	Strutture metalliche vincolate al suolo o a pareti esistenti
ILLUMINAZIONE:	Sia per luce propria sia per luce indiretta

Criteri generali di installazione

1. I cartelli pubblicitari devono avere un aspetto decoroso anche nella facciata posteriore, specialmente quando essa è visibile da spazi pubblici.
2. Il posizionamento dei cartelli collocati lungo le strade e le relative fasce di pertinenza, posti paralleli, perpendicolari al senso di marcia dei veicoli, non potrà in nessun caso interessare il marciapiede e dovrà rispettare le seguenti distanze minime:
 - distanza dal limite della carreggiata e in ogni caso dal limite esterno del marciapiede (inteso come quello più distante dalla carreggiata): 1,50 ml.
 - distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari: 15 ml.
 - distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione: 20 ml.
 - distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione: 15 ml.
 - distanza prima dei segnali di indicazione: 20 ml.
 - distanza dopo i segnali di indicazione: 15 ml.
 - distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni: 30 ml.
 - distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni: 20 ml.
 - distanza dall'imbocco delle gallerie: 50 ml.

3. Le distanze si calcolano nel senso delle singole direttrici di marcia. Qualora l'impianto dovesse essere bifacciale, le misure dovranno essere rispettate avendo riguardo sia al senso di marcia della carreggiata più prossima, sul cui lato destro l'impianto è installato, sia al senso di marcia opposto.
4. I cartelli non potranno occultare fronti di esercizi commerciali e pubblici esercizi e dovranno in tutti i casi avere una distanza dai fronti degli edifici di ml. 5,00 e dovrà essere presentata simulazione fotografica su vista panoramica.
5. L'installazione di cartelli pubblicitari nel territorio comunale deve tenere conto di quanto stabilito nel vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, prediligendo l'installazione di gruppi omogenei lungo le strade abilitate all'installazione, ove per gruppo omogeneo si intende un insieme di manufatti che rispettino i seguenti criteri:
 - a) identica altezza minima dal suolo
 - b) identica distanza dal ciglio stradale
 - c) dimensioni/proporzioni simili (base per altezza)
 - d) identica tipologia del supporto.

Pubblicità su recinzioni di cantieri edili e simili

1. Cartello di cantiere

Definizione

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE
Cartello di cantiere	Manufatto bidimensionale, monofacciale, collocato nei pressi dell'ingresso del cantiere di lavoro in aderenza allo steccato delimitante il cantiere stesso, ovvero collocato nei pressi dell'ingresso del cantiere di lavoro su propri pali di sostegno ancoranti internamente ed in aderenza allo steccato di cantiere, ovvero collocato nei pressi dell'ingresso del cantiere di lavoro direttamente sull'edificio oggetto del cantiere o nei pressi dell'ingresso del cantiere di lavoro sul ponteggio dell'edificio oggetto di cantiere.

La sua esposizione è obbligatoria e deve, nel suo contenuto, riportare tutti i dati relativi al committente, all'impresa costruttrice, al direttore dei lavori e quant'altro previsto dalla normativa vigente.

Deve avere sagoma rettangolare e la sua superficie non può essere inferiore a mt. 1,20 x mt. 0,70: purché siano rispettate tali dimensioni esso può essere integrato al cartello pubblicitario di cantiere.

2. Cartello pubblicitario di cantiere

Definizione

Cartello pubblicitario di cantiere	<p>- Manufatto bidimensionale, monofacciale, collocato in aderenza allo steccato delimitante il cantiere di lavoro, ovvero su propri pali di sostegno ancoranti internamente ed in aderenza allo steccato del cantiere di lavoro, ovvero collocato direttamente sull'edificio oggetto del cantiere di lavoro, sul ponteggio dell'edificio oggetto del cantiere di lavoro o nell'area di pertinenza del cantiere di lavoro.</p> <p>- Esso è finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari inerenti le ditte impegnate nel cantiere, delle ditte impegnate nelle installazioni di impianti nel cantiere o delle ditte impegnate nella compravendita o nella locazione dell'edificio oggetto del cantiere.</p>
------------------------------------	--

Requisiti geometrici ammessi per l'installazione:

SAGOMA	Rettangolare
SUPERFICIE	<p>all'interno del centro abitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle zone 1,2 e 4– ammessa di superficie non superiore a mq.6 - nella zona 3 – ammessa di superficie non superiore a mq.18 <p>all'esterno del centro abitato:</p> <p>ammessa di superficie non superiore a mq.18</p>
CARATTERISTICHE MATERICHE	<ul style="list-style-type: none"> - ammesso in materiale rigido - ammesso in materiale privo di rigidità propria, tipo pvc o similari, purché posto in aderenza alla struttura di sostegno e ancorato ad essa in totale sicurezza, assicurando che il manufatto sia sottratto all'azione del vento
ALTEZZA DAL SUOLO	il margine inferiore del cartello pubblicitario di cantiere non può essere inferiore a mt. 1,00, se esposto in aderenza allo steccato, ovvero a mt.1,80 se esposto su altre strutture
SUPPORTI	strutture metalliche vincolate al suolo
ILLUMINAZIONE	ammessa unicamente per luce indiretta

Nelle zone 1 e 4 e sugli edifici sottoposti a vincolo, i cartelli pubblicitari di cantiere sono soggetti comunque a valutazione, da parte del Comune, in ordine al caso specifico: essi dovranno essere compatibili con il contesto urbano in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate nei materiali, nella forma e nei colori.

La durata di esposizione dei cartelli pubblicitari di cantiere è limitata alla durata del cantiere stesso: essi devono essere rimossi contestualmente al cantiere oggetto dei lavori.

3. Telo pubblicitario su ponteggio di cantiere

Definizione

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE
Telo pubblicitario su ponteggio di cantiere	Si definisce telo pubblicitario su ponteggio di cantiere il manufatto bidimensionale, monofacciale e privo di rigidità propria, collocato in aderenza al ponteggio di un cantiere edile, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari di attività, prodotti o servizi non direttamente interessati al cantiere oggetto dei lavori.

Requisiti geometrici ammessi per l'installazione:

SAGOMA	rettangolare
SUPERFICIE	all'interno del centro abitato: - nelle zone 1, 2 e 4 – ammessa di superficie non superiore al 25% per ogni facciata del fronte di appoggio del ponteggio; la restante superficie può essere occupata solo con la riproduzione della facciata dell'edificio retrostante - nella zona 3 – ammessa di superficie non superiore al 50% per ogni facciata del fronte di appoggio del ponteggio; la restante superficie può essere occupata solo con la riproduzione della facciata dell'edificio retrostante all'esterno del centro abitato: ammessa di superficie non superiore al 75% per ogni facciata del fronte di appoggio del ponteggio; la restante superficie può essere occupata solo con la riproduzione della facciata dell'edificio retrostante
CARATTERISTICHE MATERICHE	ammesso in materiale privo di rigidità propria, tipo pvc o similari, purché posto in aderenza alla struttura di sostegno e ancorato ad essa in totale sicurezza, assicurando che il manufatto sia sottratto all'azione del vento
ALTEZZA DAL SUOLO	il margine inferiore del telo pubblicitario su ponteggio di cantiere non può essere inferiore a mt. 3,00 e il margine superiore non può superare l'altezza totale del ponteggio stesso
SUPPORTI	strutture metallica costituita dal ponteggio ovvero proprio telaio di sostegno opportunamente dimensionato e vincolato in aderenza e in elevazione al ponteggio stesso
ILLUMINAZIONE	ammesso unicamente illuminato (cioè per luce indiretta)

Nella zona 1 e 4 e sugli edifici sottoposti a vincolo, i teli pubblicitari su ponteggio di cantiere sono soggetti comunque a valutazione, da parte del Comune, in ordine al caso specifico: essi dovranno essere compatibili con il contesto urbano in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate nei materiali, nella forma e nei colori.

La durata di esposizione dei teli pubblicitari su ponteggio di cantiere è limitata alla durata del cantiere stesso: essi devono essere rimossi contestualmente al cantiere oggetto dei lavori.

Articolo 19 - Striscioni - Locandine - Stendardi – Gonfaloni

Definizione

IMPIANTI PERMANENTI	TIPOLOGIE DI MANUFATTI	DEFINIZIONE
Striscione, Stendardo	Locandina, Striscione, Locandina, Stendardo, Gonfalone, Bandiere	Elemento bidirezionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere illuminato

Criteri generali di installazione:

1. L'esposizione di "striscioni" è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.
2. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali.
3. L'esposizione di stendardi, locandine e striscioni è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo e della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.
4. Lo "Stendardo" deve essere monofacciale e a prevalente sviluppo verticale, da ancorare esclusivamente a sostegni (es. pali) già esistenti sul territorio, senza intralcio o pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità. E' fatto comunque divieto di ancoraggio ai pali di sostegno dei cartelli della segnaletica stradale, della toponomastica, dei pali di pubblica illuminazione e agli alberi.
5. Il bordo inferiore degli "striscioni", se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m. 5,10 rispetto al piano della carreggiata.
6. Per la messa in opera degli "striscioni" a cavallo degli assi viari è assolutamente vietato l'utilizzo (quale supporto di aggancio ed ancoraggio) di porta lampade o lampioni ovvero di pali e/o di qualsiasi altro mezzo tecnico funzionale di uso pubblico non opportunamente dimensionato, predisposto o calcolato per sostenere tali agganci; l'aggancio può avvenire solo tramite sostegni appositi o tramite due facciate edilizie prospicienti a patto che vengano fatti salvi i diritti di terzi e vengano rispettati i più ampi criteri di sicurezza pubblica, relativi al traffico ed alla prospettiva visiva dal punto di vista della salvaguardia del patrimonio architettonico e ambientale, urbano e paesaggistico.
7. La collocazione degli "striscioni", simmetrica rispetto alla mezzzeria della strada, deve risultare perpendicolare al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza minima da terra di 5,10 metri nella parte inferiore del supporto pubblicitario, e posti a distanza reciproca non inferiore a 12,50 metri.

8. Il posizionamento di “Striscioni”, “Stendardi” e “Locandine” potrà avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - distanza dal limite della carreggiata e in ogni caso dal limite esterno del marciapiede (inteso come quello più distante dalla carreggiata - solo per le locandine). 1,50 ml.
 - distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari. 15 ml.
 - distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione. 20 ml.
 - distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione. 15 ml.
 - distanza prima dei segnali di indicazione. 20 ml.
 - distanza dopo i segnali di indicazione. 15 ml.
 - distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni. 30 ml.
 - distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni. 20 ml.
 - distanza dall’imbocco delle gallerie. 50 ml.
9. E’ vietata la collocazione di striscioni, locandine e stendardi sulle recinzioni degli edifici, sulle balaustre e sulle inferriate.
10. La " locandina " se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido (in tela di cotone impermeabile, in tela plastificata o in pvc).
11. E’ vietata la collocazione di locandine in materiale rigido semplicemente appoggiate al terreno in prossimità del bordo della carreggiata; le stesse potranno essere collocate su sostegni mobili, fissati provvisoriamente al suolo, in modo da garantire la resistenza al vento.
12. La posizione di bandiere su suolo pubblico o aggettanti sullo stesso deve rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a metri 6,00 se aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali, ciclabili e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi le stesse devono essere installate in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a m. 3 e m. 4,70.
13. Gli striscioni non devono in ogni caso superare la superficie massima di mq. 10,00.
14. Gli stendardi, le bandiere ed i gonfaloni possono avere una superficie massima di mq. 3,00.
15. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui al Capo II ed ai commi del presente articolo, l’installazione di stendardi, striscioni, gonfaloni e locandine è soggetta, secondo la “Zona” individuata dal Piano Generale degli Impianti, a rispettare le sotto riportate prescrizioni:

Zona 1 (Nucleo di Antica Formazione) e Zona 4 (zone agricole e gli spazi aperti)

- E’ consentita l’installazione di Stendardi, Gonfaloni e Locandine purchè si tratti di manifestazioni di interesse generale quali fiere, congressi, avvenimenti culturali e/o sportivi purchè i colori, le dimensioni e le tipologie siano studiate attentamente in funzione di ogni particolare situazione. Eccezionalmente possono anche essere accettate soluzioni per collocazioni di striscioni, stendardi, gonfaloni e similari (addobbi, festoni o luminarie) trasversali alle vie, in occasione di particolari momenti o manifestazioni, purchè esista un progetto unitario atto a consentire una valutazione complessiva dell’intervento.
- Non è consentita l’installazione di striscioni aventi carattere commerciale.

Zona 2 (Tutte le altre zone non comprese nelle altre) e Zona 3 (Aree artigianali ed industriali e con esse coincidenti)

- E’ consentita l’installazione di Striscioni, locandine e stendardi.

Articolo 20 - Impianto pubblicitario a messaggio variabile

Definizione

IMPIANTI PERMANENTI	TIPOLOGIE DI MANUFATTI	DEFINIZIONE
Impianto pubblicitario a messaggio variabile	Manufatto di forma rettangolare	Mezzo pubblicitario finalizzato alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso sia illuminato

Criteri generali di installazione:

1. L'impianto pubblicitario a messaggio variabile non può superare la superficie massima di mq. 12.
2. I messaggi pubblicitari variabili non devono avere un periodo di variabilità inferiore a tre minuti tra un messaggio ed il successivo.
3. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui al Capo II ed ai commi del presente articolo, l'installazione di impianto pubblicitario a messaggio variabile è soggetta, secondo la "Zona" individuata dal Piano Generale degli Impianti, a rispettare le sotto riportate prescrizioni:

Zona 1 (Nucleo di Antica Formazione) e Zona 4 (zone agricole e gli spazi aperti)

- Non è consentita l'installazione di mezzo pubblicitario a messaggio variabile.

Zona 2 (Tutte le altre zone non comprese nelle altre)

- E' consentito ovunque l'installazione di mezzo pubblicitario a messaggio variabile.

Zona 3 (Aree artigianali ed industriali e con esse coincidenti)

- L'installazione di mezzo pubblicitario a messaggio variabile è consentita solo in prossimità di sedi d'impres e di attività, fatta eccezione per gli impianti a messaggio variabile per le comunicazioni istituzionali.

Articolo 21 - Impianto pubblicitario di servizio

Definizione

IMPIANTI PERMANENTI	TIPOLOGIE DI MANUFATTI	DEFINIZIONE
Impianto pubblicitario di servizio	Pensilina di fermata autobus, Impianti adibiti a paline fermata autobus, Transenne parapetonali, Impianti abbinati ad elementi di arredo urbano.	Manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Criteri generali di installazione:

1. Tali impianti pubblicitari andranno considerati per la loro qualità di inserimento, in accordo con l'elemento funzionale d'arredo e di quest'ultimo con il contesto urbano circostante. Non sono autorizzate collocazioni di mezzi pubblicitari di servizio se non attraverso una linea progettuale appositamente studiata in stretta correlazione con l'immagine dello spazio urbano in cui sono collocati.
2. Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altri, sempre che siano rispettate le distanze minime previste. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1 mq, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari, purché il loro posizionamento non interferisca con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione ed inoltre siano rispettate le più ampie esigenze di sicurezza della circolazione stradale e le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada.

1. Pensiline fermata autobus

- 1.1. L'installazione di pensiline e' consentita su tutto il territorio comunale ma non dovrà interferire con la viabilità e con i flussi pedonali, nel rispetto delle norme del Codice della Strada:
 - la distanza dal filo carreggiata potrà essere inferiore a ml. 3,00 sempre che l'installazione non causi impedimento alla visibilità e non comprometta la sicurezza stradale e garantendo in ogni caso uno spazio per il flusso pedonale non inferiore a ml. 2,00 .
 - La tipologia delle pensiline dovrà essere omogenea per tipo di linea, ogni forma di pubblicità inserita nell'impianto dovrà rispettare i disposti del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione, nonché quanto previsto in materia di tributi relativi secondo i regolamenti vigenti.
 - Sulle pensiline per l'attesa dei mezzi pubblici di tipo standard con quattro cassonetti bifacciali, i pannelli pubblicitari, di dimensioni non superiori a 1,5 mq., possono trovare sede preferibilmente sulle pareti laterali; sulle pensiline bus piccole con due cassonetti bifacciali, i pannelli pubblicitari, di dimensioni non superiori a 1,5 mq., possono trovare sede preferibilmente sulla parete di fondo.
- 1.2. Le pensiline sono da considerarsi impianti di pubblica utilità e quindi non dovranno sottostare all'osservanza di distanze da altri mezzi pubblicitari. Per questo caso l'installazione, manutenzione e sicurezza saranno a carico delle ditte concessionarie del trasporto pubblico, che possono avvalersi a loro volta di ditte specializzate.
- 1.3. Le pensiline di attesa bus dovranno essere del tipo prescelto dall'Amministrazione Comunale.

2. Paline di fermata dei mezzi di trasporto pubblico

- 2.1. L'installazione di paline indicanti le fermate dei mezzi di trasporto pubblico (bus e taxi), possono essere installate su tutto il territorio comunale.
- 2.2. L'installazione, manutenzione e sicurezza saranno a carico delle ditte concessionarie del trasporto pubblico, che possono avvalersi a loro volta di ditte specializzate.
- 2.3. Le tipologie dovranno essere omogenee per tipo di linea. Possono essere ammesse fino a quattro tipologie di paline, per evidenziare le differenziazioni di fermata.

- 2.4. Tutte le installazioni dovranno essere collocate in modo tale da non generare ostacoli per la visibilità della segnaletica stradale.
- 2.5. Gli eventuali messaggi pubblicitari saranno inseriti a norma dei relativi regolamenti vigenti in materia.
- 2.6. Le paline di fermata sono da considerarsi impianti di pubblica utilità e quindi non dovranno sottostare all'osservanza di distanze da altri mezzi pubblicitari.
- 2.7. Le paline devono avere il pannello indicatore delle linee di pubblico servizio all'altezza tassativa di m. 2,30, sulle paline che indicano le linee e i percorsi i cartelli pubblicitari possono trovare posto solamente sulla facciata non interessata da indicazioni di servizio; il bordo del pannello dovrà avere una distanza minima di mt. 1,20 da muri o sporti.
- 2.8. Le paline devono essere collocate non oltre 30 cm dal filo del marciapiede; il pannello superiore non può sporgere oltre il filo marciapiede e comunque non invadere la carreggiata.
- 2.9. Il pannello pubblicitario non può superare le misure massime di cm. 70 x 100.

3. Transenne parapetonali

- 3.1. Si definiscono transenne parapetonali gli elementi strutturali direttamente ancorati a terra ed assemblati in sequenza tra loro a formare un cordone di altezza massima di cm. 90 ed avente la funzione di protezione dei pedoni dalla sede stradale limitrofa; dovranno essere utilizzate esclusivamente per l'orientamento e/o la protezione del traffico pedonale; non è ammesso alcun altro impiego.
- 3.2. Le transenne parapetonali potranno essere solo collocate in presenza di un marciapiede o di un'area pedonale che renda giustificabile il loro posizionamento.
- 3.3. La diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali, è disciplinata in relazione alle dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto architettonico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada.
- 3.4. Le transenne parapetonali possono essere collocate alla distanza massima di cm. 20 dal filo marciapiede.
- 3.5. La pubblicità sulle transenne parapetonali può essere esposta sui due lati.

4. Orologi con pannelli pubblicitari

- 4.1. E' consentita l'installazione di orologi solo nei centri urbani su strade con marciapiede, purché resti libero un passaggio di ml. 2,00 per la circolazione pedonale, nel rispetto delle distanze previste dai disposti del Codice della Strada.
- 4.2. I manufatti dovranno avere caratteristiche idonee all'ambiente urbano di inserimento per colori, materiali e volumi.
- 4.3. La pubblicità è ammessa abbinata agli impianti (considerati servizi per gli utenti della strada), sempre che siano rispettati i disposti dell'art. 51, commi 2,4,8 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
- 4.4. Gli orologi dovranno, se collocati in prossimità del filo stradale, essere installati a non meno di 30 cm dal filo esterno del marciapiede, ad almeno 20 m dall'incrocio e non essere più elevati di 3,00 m. dal suolo e comunque non in posizione tale da rendere invisibile un eventuale semaforo e cartelli stradali.
- 4.5. Per gli orologi collocati in mezzo a piazze e giardini, tali restrizioni non vigono. Gli orologi devono essere sempre mantenuti funzionanti e protetti da vetri infrangibili o in materiale plastico.

5. Contenitori rifiuti, fioriere, panchine con annessi pannelli pubblicitari

- 5.1. I contenitori dovranno essere collocati in modo da non creare ostacolo alcuno alla circolazione pedonale e veicolare, essere in materiale antiurto e antincendio e se metallici in materiale antiruggine (acciaio, inox, alluminio, rame, ottone, ecc.).
- 5.2. Le fioriere possono essere collocate in tutto il territorio comunale, sia da parte dell'Amministrazione Comunale che da parte dei privati, purchè sia garantito un passaggio pedonale di almeno ml. 2,00, sia in aderenza alla facciate che distaccate. In ogni caso non dovranno creare ostacolo agli accessi degli edifici stessi, o pericolo ai pedoni, e non potranno comunque essere collocate su sede veicolare. Le caratteristiche saranno in funzione dell'ambiente urbano di inserimento.
- 5.3. Nelle zone a traffico limitato, su strade prive di marciapiede, il posizionamento di fioriere è comunque limitato a particolari situazioni da valutarsi caso per caso: dovrà essere mantenuta libera una carreggiata di almeno ml. 4,00 per consentire il passaggio dei mezzi autorizzati ed un percorso pedonale idoneo.
- 5.4. Sarà a carico del richiedente, oltre alla responsabilità per eventuali danni a terzi, l'onere della regolare cura delle fioriere e relative piante, al fine di non creare danno al transito pedonale e non risultare visivamente sgradevoli.
- 5.5. L'Amministrazione Comunale potrà, in ogni momento, rimuovere o far rimuovere dal proprietario, per necessità o sicurezza pubblica o per persistente incuria, le fioriere, dietro semplice comunicazione da parte del Settore competente. L'occupazione di suolo pubblico con fioriere non è soggetta al pagamento di alcuna tassa all'interno del centro abitato.
- 5.6. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui al Capo II ed ai commi del presente articolo, l'installazione di impianto pubblicitario di servizio è soggetta, secondo la "Zona" individuata dal Piano Generale degli Impianti, a rispettare le sotto riportate prescrizioni:

Zona 1 (Nucleo di Antica Formazione) e Zona 4 (zone agricole e gli spazi aperti)

- È consentita l'installazione di impianti pubblicitari di servizio previo parere, caso per caso, della Commissione Edilizia Integrata, che dovrà decidere in base a criteri di pubblico decoro.

Zona 2 (Tutte le altre zone non comprese nelle altre) e Zona 3 (Aree artigianali ed industriali e con esse coincidenti)

- È consentita l'installazione di impianti pubblicitari di servizio.

Articolo 22 - Impianto di pubblicità e propaganda

Definizione

IMPIANTI PERMANENTI	TIPOLOGIE DI MANUFATTI	DEFINIZIONE
Impianto di pubblicità o propaganda	Targa di esercizio, bacheca, vetrina, tenda	Manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizi.

Caratteristiche di installazione

1. Targa di esercizio

Si intende per “Targa di esercizio” la scritta con caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o da un marchio con caratteristiche e dimensioni così come di seguito disciplinate, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa.

Le Targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate lateralmente alla porta stessa o sui battenti. Le targhe di esercizio in aderenza ad edifici o recinzioni possono presentare una sporgenza massima di cm. 2 e non possono superare la dimensione massima di cm 20 di base e cm. 15 di altezza.

2. Targa pubblicitaria

La “Targa pubblicitaria” rispetto alla “Targa di esercizio” si discosta per la collocazione consentita in luogo diverso da quello dove ha sede l'attività, o dalle pertinenze accessorie.

Qualora siano presenti più attività nello stesso edificio, le targhe devono essere collocate su un unico impianto di targhe coordinate con le modalità di cui al successivo punto 6 fatte salve le situazioni preesistenti autorizzate.

Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui al Capo II ed ai commi del presente articolo, l'installazione di targa di esercizio e targa pubblicitaria è soggetta, secondo la “Zona” individuata dal Piano Generale degli Impianti, a rispettare le sotto riportate prescrizioni:

Zona 1 (Nucleo di Antica Formazione)

Zona 2 (Tutte le altre zone non comprese nelle altre)

Zona 3 (Aree artigianali ed industriali e con esse coincidenti)

Zona 4 (zone agricole e gli spazi aperti)

E' consentita l'installazione di targhe di esercizio e/o targhe pubblicitarie.

Requisiti geometrici ammessi per l'installazione:

POSIZIONAMENTO	Non superiore ai cm. 2, collocate ad un'altezza non inferiore a cm 150 dal piano marciapiede
SUPERFICIE	All'interno e all'esterno del centro abitato: nelle zone 1, 2, 3 e 4 - ogni singola insegna su targa è ammessa sulle superfici murate laterali degli ingressi delle sedi di attività professionali, con esclusione di stipi di portali in pietra o su particolari decorazioni di facciata o su colonnati adiacenti, con dimensioni massime : L di cm. 20 e H di cm. 15
ILLUMINAZIONE	Non ammessa

L'insegna di esercizio su targa non deve contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente il nominativo del professionista o dello studio professionale, con eventuali titoli di studio, orari di apertura, numeri telefonici e altre indicazioni simili.

Non sono ammesse targhe poste perpendicolarmente alla superficie su cui vengono installate ed in caso di presenza di due o più targhe di medesima ubicazione è necessaria l'uniformità di dimensioni, materiale e colori.

Le targhe installate presso lo stesso condominio dovranno avere le stesse caratteristiche per forma, materiale, dimensioni ed installate prevedendo l'utilizzo di una tipologia di impianto che permetta l'inserimento di altre eventuali targhe professionali.

Le targhe professionali sanitarie e con pubblicità sanitaria devono avere le caratteristiche descritte ai commi precedenti ed inoltre rispettare le norme prescritte dalla Legge 5.2.1992, n°175 e successivo regolamento approvato con Decreto 16.9.1994, n. 657.

3. Bacheca

La Bacheca è un manufatto con frontale apribile, o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici, informazioni cinematografiche e di spettacolo, o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di aziende, di enti pubblici, partiti politici associazioni varie, nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi.

Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui al Capo II ed ai commi del presente articolo, l'installazione di bacheca è soggetta, secondo la "Zona" individuata dal Piano Generale degli Impianti, a rispettare le sotto riportate prescrizioni:

Zona 1 (Nucleo di Antica Formazione) e Zona 4 (zone agricole e gli spazi aperti)

- Nell'ambito di suddetta zona sono ammesse bacheche unicamente d'utilità pubblica o d'interesse generale.
- Eventuali nuovi inserimenti, sottoposti a parere dei competenti uffici comunali, dovranno essere improntati a sobrietà e buona qualità estetico formale con particolare attenzione al contesto e all'ubicazione .

Zona 2 (Tutte le altre zone non comprese nelle altre) e Zona 3 (Aree artigianali ed industriali e con esse coincidenti)

- È ammessa l'installazione di bacheche.

La sporgenza massima delle bacheche a muro non deve essere superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura.

4. Vetrina

Si deve intendere come impianto di pubblicità o propaganda l'infixo collocato nell'apertura di locali ad uso commerciale, produttivo o terziario qualora sia utilizzato per l'affissione o comunque per l'esposizione, al suo interno, di manifesti e locandine.

4.1 Insegna di esercizio a vetrofania.

E' vietato l'utilizzo di filamento o tubi a neon .

Requisiti geometrici ammessi per l'installazione:

SUPERFICIE	<ul style="list-style-type: none">- nella zona 1 e 4 - ogni singola vetrofania può essere posizionata solo sulle vetrate delle vetrine, delle finestre e delle porte di sedi di attività e non possono superare le dimensioni di mq. <u>0,50</u> per ciascuna vetrina, finestra o porta sopra la quale sono collocate.- nella zona 2 - ogni singola vetrofania può essere posizionata solo sulle vetrate delle vetrine, delle finestre e delle porte di sedi di attività e non possono
------------	---

	<p>superare le dimensioni di mq. <u>1,00</u> per ciascuna vetrina, finestra o porta sopra la quale sono collocate.</p> <p>- nelle zone 3 - ogni singola vetrofania può essere posizionata solo sulle vetrate delle vetrine, delle finestre e delle porte di sedi di attività e non possono superare le dimensioni di mq.1,50 per ciascuna vetrina, finestra o porta sopra la quale sono collocate.</p>
--	--

Nella zona 1 e 4 e sugli edifici sottoposti a vincolo, le vetrofanie devono essere compatibili con il contesto in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate nella forma e nei colori.

Messaggi pubblicitari realizzati con più strati di pellicole adesive colorate, sovrapposte a formare un messaggio grafico o stampa multicolore su pellicola adesiva da applicare sulla vetrina.

5. Tenda

La tenda è un manufatto mobile o semovibile in tessuto o in materiali assimilabili posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi.

Le tende come mezzo pubblicitario a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali, aggettanti su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio, dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede o del passaggio pedonale di m. 2,20, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed avere un oggetto inferiore di almeno cm. 10 rispetto alla larghezza del marciapiede (ovvero al limite della carreggiata) e comunque non superiore a m. 2,00. La misurazione dell'altezza da terra si compie partendo dal punto più basso della struttura.

Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui al Capo II ed ai commi del presente articolo, ed all'art. 6.2 del Regolamento Edilizio Comunale, l'installazione di tenda è soggetta, secondo la "Zona" individuata dal Piano Generale degli Impianti, a rispettare le sotto riportate prescrizioni:

Zona 1 (Nucleo di Antica Formazione) e Zona 4 (zone agricole e gli spazi aperti)

- Le tende dovranno essere improntate a sobrietà formale e cromatica con particolare attenzione alla contestualizzazione previo parere del competente settore urbanistica comunale.

Zona 2 (Tutte le altre zone non comprese nelle altre) e Zona 3 (Aree artigianali ed industriali e con esse coincidenti)

- Le tende dovranno essere improntate a sobrietà formale e cromatica con particolare attenzione alla contestualizzazione previo parere del competente settore urbanistica comunale.

Articolo 23 - Impianto per pubblica affissione

1. Definizione

Gli impianti di "pubblica affissione" sono tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune ovvero dal Concessionario in caso di affidamento in concessione, secondo le norme di cui al D.Lgs. 15/11/93, n. 507, di cui al presente Regolamento e, per quanto riguarda la loro collocazione, dal Piano Generale degli Impianti.

2. Criteri generali di installazione

- 2.1. Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70 x 100 atte a contenere manifesti.
- 2.2 Tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sia istituzionali che commerciali o non commerciali, dovranno essere dotati alla sommità di una cimasa, in differenti colori, idonea a segnalare ed identificare le diverse tipologie degli impianti stessi, con la dicitura "Pubbliche Affissioni" nonché il numero identificativo dell'impianto stesso:
- Cimasa di colore "bianco" con i caratteri delle lettere in nero per gli impianti riservati alle affissioni prive di rilevanza economica. Vi sono compresi in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi;
 - Cimasa di colore "verde" con i caratteri delle lettere in bianco per gli impianti riservati alle affissioni commerciali;
 - Cimasa di colore "rosso" con i caratteri delle lettere in bianco per gli impianti riservati alle affissioni di natura istituzionale. Vi sono comprese tutte le comunicazioni amministrative effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o da altri Enti pubblici, di servizio civile, di partecipazione. In particolare l'impianto adibito alle "Affissioni Istituzionali" nella cimasa deve riportare anche lo stemma del Comune e la dicitura "Comune di Edolo".
 - Cimasa di colore "giallo" con i caratteri delle lettere in nero per gli impianti riservati alle affissioni di natura sociale o comunque prive di rilevanza economica. Vi sono comprese le comunicazioni di natura sociale, culturale, di volontariato, ecc.
- 2.3. Nelle affissioni sociali o prive di rilevanza commerciale è ammessa su ogni manifesto l'apposizione dei marchi degli eventuali sponsor per una superficie non superiore a cmq.300.
- 2.4. Nei casi di "tabelle" di pubbliche affissioni non vengono prese in considerazione le distanze tra gli altri impianti pubblicitari.
- 2.5 Nei casi di "stendardi" affissionali disposti parallelamente alla carreggiata e posizionati fra gli alberi, non vengono rispettate le distanze dai segnali stradali fissate per i cartelli.
- 2.6. Nei casi di "stendardi" affissionali, in deroga a quanto previsto per i cartelli, la distanza fra altri mezzi pubblicitari e/o affissionali viene determinata in 15 metri.
- 2.7. Gli impianti di "Pubblica Affissione" si differenziano in linea generale secondo la tipologia costruttiva nelle seguenti classi:
- tipo "stendardo" (Tabelle bifacciali): impianto bifacciale collocato a terra su supporto proprio, montato sia orizzontalmente sia verticalmente adatto all'esposizione di manifesti tramite affissione per incollaggio. Dimensioni consentite: mt. 0,70 X 1,00 - mt. 1,40 x 200 - mt. 1,00 x 1,40 mt. 1,00 x 0,70 - mt. 2,00 x 1,40 - mt 1,40 x 1,00;
 - tipo "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri, mono o bifacciale, avente la particolare dimensione espositiva di mt. 6,00 X 3,00, racchiuso da una cornice in materiale metallico non ossidabile (alluminio);
 - tipo "tabella": impianto monofacciale non autoportante (fissato al muro) costituita da una cornice che contiene un pannello di materiale resistente, adatto all'esposizione di manifesti tramite affissione per incollaggio. Dimensioni consentite: mt. 0,70 X 1,00 mt. 1,00 x 1,40 mt. 1,40 x 2,00 mt. 1,00 x 0,70 mt. 1,40 x 1,00 mt. 2,00 x 1,40.
- 2.8. Gli impianti collocati lungo una medesima strada devono essere destinati, di norma, per il 70% alle affissioni di natura commerciale e per il 30% alle affissioni di natura istituzionale.

2.9. La superficie degli impianti destinati alle “pubbliche affissioni” è indicata nel Piano Generale degli Impianti ed è calcolata nel rispetto del D.Lgs. n. 507, del 15.12.1993.

2.10. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui al Capo II ed ai commi del presente articolo, l’installazione di impianto per pubblica affissione è soggetta, secondo la “Zona” individuata dal Piano Generale degli Impianti, a rispettare le sotto riportate prescrizioni:

Zona 1 (Nucleo di Antica Formazione) e Zona 4 (zone agricole e gli spazi aperti)

- E’ consentita la collocazione di impianti di “pubblica affissione” di carattere istituzionale, sociale e non economico e funebri, esclusivamente con la struttura ancorata al suolo in siti opportunamente individuati dai Settori Lavori Pubblici ed Urbanistica comunali.

Zona 2 (Tutte le altre zone non comprese nelle altre) e Zona 3 (Aree artigianali ed industriali e con esse coincidenti)

- E’ consentita l’installazione di qualsiasi tipologia di impianto per la “pubblica affissione”.

Articolo 24 - Pubblicità sui veicoli

1. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.
2. L’autorizzazione all’esposizione di pubblicità sui veicoli s’intende rilasciata a seguito di presentazione dell’istanza e con il successivo pagamento dell’imposta comunale di pubblicità.
3. La pubblicità effettuata a mezzo di veicoli ad uso speciale destinati e attrezzati a mostra pubblicitaria (cd. Vele Pubblicitarie), immatricolati per uso di terzi mediante locazione senza conducente, può essere svolta sulla sede stradale e sulle rispettive pertinenze esclusivamente dal locatario per pubblicizzare la propria attività ed i propri prodotti. Tale forma di pubblicità può avvenire esclusivamente con veicolo in movimento ed è vietata in zona 1 (Centro Storico-Artistico e di valore Ambientale) a meno che il veicolo sia al seguito di competizioni sportive come previsto dall’articolo 57, comma 7 del DPR 495/92.
4. La pubblicità di cui al comma precedente effettuata con stazionamento del veicolo per un tempo superiore ad un’ora, nella sede stradale e sue pertinenze, ovvero nelle proprietà laterali diverse dalla sede dell’impresa pubblicizzata ed in modo visibile dall’esterno, è considerata impianto pubblicitario fisso e come tale sottoposta al regime autorizzatorio e sanzionatorio previsto dal presente regolamento.
5. In occasione di particolari manifestazioni, in deroga a quanto previsto nei commi precedenti può essere concessa autorizzazione allo stazionamento del veicolo nelle collocazioni non vietate ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del presente Regolamento.
6. In ogni caso i veicoli utilizzati per le finalità di cui al presente articolo ne conservano le caratteristiche ai fini dell’applicazione delle norme del Codice della Strada.
7. E’ altresì vietata la sosta di automezzi pubblicizzati, per conto proprio, di proprietà aziendale, di cui all’art. 54 lett. G) del D.Lgs. 285/92 ed all’art. 203 comma II lett. Q) del D.P.R. 495/92 , al di fuori di spazi predisposti appositamente al parcheggio, salvo che per ipotesi temporanee legate all’attività svolta . L’eventuale infrazione sarà soggetta al regime sanzionatorio previsto dal presente Regolamento previa comunicazione al soggetto interessato per l’immediata rimozione del mezzo.

Articolo 25 - Pubblicità per conto terzi sui veicoli adibiti a trasporto di linea e non, sui veicoli adibiti a servizio taxi e bus-navetta

1. “Pubblicità per conto terzi effettuata su veicoli adibiti a trasporto di linea”. Detta pubblicità non potrà essere luminosa o rifrangente ai sensi dell’art. 57 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni. Sui veicoli adibiti a trasporto di linea e non, la pubblicità è ammessa alle seguenti condizioni che:
 - non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - non sia esposta nella parte anteriore del veicolo;
 - sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle targhe in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
 - sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano oltre tre centimetri, rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni che sia:
 - a. realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell’abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere dimensioni esterne di 75 X 35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili (alternativa al punto “c”);
 - b. realizzata tramite l’applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di cm 100X12;
 - c. realizzata tramite l’applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate (alternativa al punto “a”).
3. “La pubblicità per conto terzi sui veicoli utilizzati per bus-navetta”, è ammessa alle seguenti condizioni:
 - l’automezzo sia nella piena disponibilità di colui che effettua la pubblicità;
 - sia realizzata con un massimo di due pannelli monofacciali rettangolari con dimensioni massime di cm 200X50 in relazione alle dimensioni del veicolo, con sporgenza massima non superiore a cm 3 rispetto alla superficie del veicolo, saldamente ancorati alle fiancate dell'automezzo.
4. L’apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni che:
 - la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
 - la superficie della parte rifrangente non occupi più di 2/3 della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a mq. 3;
 - il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore a 1/6 della superficie;
 - sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva e che non interessi le superfici vetrate;
 - non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. In tutti i casi di cui ai commi precedenti, le scritte i simboli e le combinazioni di colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forma di disco o triangolo, disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
6. E’ vietata la pubblicità luminosa all’interno dei veicoli.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell’art. 9 del Codice della Strada (D.Lgs 30.04.1992, n. 285).

Articolo 26 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica sul territorio comunale entro il centro abitato è autorizzata dal Comune per singole giornate e/o periodi di tempo non superiore all' anno, mentre fuori del centro abitato è autorizzata dall'ente proprietario della strada.
2. La pubblicità fonica è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 nei giorni feriali.
3. Nei giorni festivi e negli orari non consentiti ai precedenti punti, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso, economico, ecc. o in concomitanza con particolari festività.
4. La pubblicità fonica è vietata in prossimità di strutture socio-sanitarie, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, strutture cimiteriali e luoghi di culto.
5. La richiesta di autorizzazione all'effettuazione della pubblicità fonica dovrà essere inoltrata secondo le modalità previste dall'art. 28 del presente Regolamento.
6. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 24.04.75 n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco del Comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi.
7. In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.1991.
8. La pubblicità fonica effettuata per conto altrui a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e simili, è ammessa all'interno degli impianti sportivi e, su suolo pubblico, previa autorizzazione, solo se finalizzata alla promozione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina o nazionale, limitatamente alla durata della manifestazione stessa.
9. Ai fini di cui al Codice della Strada, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori, non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.

Articolo 27 - Pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati

1. La pubblicità a mezzi aeromobili e/o palloni frenati è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina e nazionale.
2. Gli aeromobili potranno stazionare nei luoghi ove avviene la manifestazione o, se in volo, solo se regolarmente autorizzati dalla competente autorità ministeriale.
3. La durata dell'autorizzazione è strettamente legata alla durata della manifestazione. .

Articolo 28 –Volantinaggio

1. Per volantino s'intende l'elemento bidimensionale, privo di rigidità, destinato alla diffusione diretta al pubblico. Le dimensioni massime consentite per i volantini sono di cm. 21x30.
2. E' vietata in tutto il territorio comunale, la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
3. La pubblicità commerciale e non, eseguita su area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario ovvero

mediante persone circolanti con cartelli e altri mezzi pubblicitari, è consentita su tutto il territorio comunale.

4. Su tutto il territorio comunale è sempre consentita la pubblicità non inerente ad attività economiche, eseguita tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. In tali volantini è ammessa la pubblicità commerciale, finalizzata alla sponsorizzazione dell'iniziativa pubblicizzata, ma questa non può avere una superficie superiore a cmq. 300.
5. L'autorizzazione all'effettuazione del volantinaggio, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi, viene rilasciata a seguito di presentazione dell'istanza e con il successivo pagamento dell'imposta comunale di pubblicità.

Capo IV - Il piano generale degli impianti

Articolo 29 - Il Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune, nel rispetto del presente Regolamento ed in conformità al "Piano Generale degli Impianti", adottato in attuazione a quanto stabilito dagli artt. 3, 18, e 36 c.8, del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.
2. Il "Piano Generale degli Impianti" individua le "Zone" del territorio comunale in cui è possibile installare i mezzi pubblicitari e gli impianti per le pubbliche affissioni.
3. Il "Piano Generale degli Impianti" stabilisce la superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o in ogni caso prive di rilevanza economica ed alle affissioni di natura commerciale.
4. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni possono essere individuati nel "Piano Generale degli Impianti" anche su beni di privati, previo consenso anche tacito da parte dei rispettivi proprietari.
5. Il "Piano Generale degli Impianti" dovrà individuare le tipologie, le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni, tenendo conto delle esigenze di carattere sociale ed economico, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, delle esigenze di traffico e di sicurezza della circolazione stradale.
6. Il "Piano Generale degli Impianti" è approvato dal Consiglio Comunale e può essere adeguato a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse, dopo opportuna valutazione da parte degli Uffici comunali competenti, nei limiti previsti dalle norme di legge vigenti e dal presente Regolamento.

Capo V - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 30 - Competenze al rilascio delle autorizzazioni

1. La struttura su cui vengono posizionati i mezzi pubblicitari per le pubbliche affissioni è di proprietà del Comune a cui compete l'installazione e la manutenzione.
2. L'effettuazione della pubblicità mediante appositi mezzi pubblicitari è subordinata alla preventiva autorizzazione:
 - da parte del Comune per mezzo dello Sportello Unico alle Attività Produttive (SUAP) per la pubblicità di carattere permanente e temporaneo, relativa ai mezzi pubblicitari privati di esercizio (quali insegne, targhe, tende, cartelli ecc.).
 - da parte del Comune, ovvero del Concessionario in caso di affidamento in concessione, per le pubbliche affissioni.

3. Per pubblicità di carattere provvisorio si intende quella da autorizzare per un periodo fino a 12 mesi.
4. L'autorizzazione è subordinata alla presentazione dell'istanza e dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria determinati nell'ammontare di euro 50,00 per ogni domanda nei seguenti casi:
 - k) pubblicità temporanea visiva e/o acustica effettuata all'interno di luoghi di pubblico spettacolo, degli esercizi aperti al pubblico in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - l) avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi con superficie inferiore ad 1/4 di metro quadrato;
 - m) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi genere;
 - n) effettuazione del volantinaggio;
 - o) installazione temporanea di cartelli cantieristici nei cantieri (solo per quelli non obbligatori previsti dalla legge).
5. Il rilascio dell'autorizzazione della pubblicità fonica in tutto il territorio comunale è di competenza del Comune.
6. Le autorizzazioni, in genere, sono in ogni caso rilasciate facendo salvi i diritti di terzi.
7. Fuori dal centro abitato chiunque intenda installare mezzi pubblicitari sulle strade e su aree pubbliche o in vista di esse, deve presentare domanda, onde ottenere regolare autorizzazione amministrativa, all'Ente proprietario della strada, secondo il seguente ordine di competenze:
 - a) per le strade e le autostrade statali: alla Direzione Compartimentale competente per territorio o agli Uffici Speciali per le autostrade;
 - b) per le strade in concessione: alla Società concessionaria;
 - c) per le strade regionali, provinciali o di proprietà di altri Enti: alle rispettive Amministrazioni;
 - d) per le strade militari: al Comando Territoriale competente.
7. Coloro che possiedono mezzi pubblicitari installati su supporti non di proprietà del Comune, sono espressamente obbligati senza eccezioni o limiti di sorta a tenere indenne il Comune, ovvero il Concessionario in caso di affidamento in concessione, da qualsiasi azione o pretesa.

Articolo 31 - Presentazione della domanda riguardante i mezzi pubblicitari privati con carattere permanente

1. La domanda di installazione e di sostituzione di mezzo pubblicitario, deve effettuarsi mediante Denuncia di Inizio Attività edilizia (DIA), ai sensi dell'art. 42 della L.R. 12/05 smi e deve essere indirizzata allo Sportello Unico alle Attività Produttive (SUAP) del Comune.
2. La DIA deve essere sottoscritta da parte del titolare dell'attività, ovvero dal legale rappresentante in caso di Società, Ente o Associazione e deve contenere i seguenti elementi:
 - p) le generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita), la residenza o il domicilio legale, la partita I.V.A., il codice fiscale e il recapito telefonico del richiedente;
 - q) la denominazione o ragione sociale in caso di Ditta individuale o Società, nonché l'ubicazione della sede legale della medesima;
 - r) la tipologia di "mezzo pubblicitario" per cui si richiede l'autorizzazione, le caratteristiche nonché le dimensioni (altezza, lunghezza, profondità) del medesimo;
 - s) il messaggio pubblicitario o propagandistico esposto sul "mezzo pubblicitario";
 - t) l'ubicazione dove s'intende posizionare il "mezzo pubblicitario", specificando se l'area di sistemazione è privata ovvero pubblica o soggetta a pubblico passaggio.
3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) planimetria catastale o rilievo aerofotogrammetrico, in scala 1:2000, ove si evidenzi il posizionamento del “mezzo pubblicitario” e, per le insegne su palo o cartelloni: planimetria con indicazione delle distanze dalla strada, dagli incroci e da altri mezzi pubblicitari;
 - b) documentazione fotografica dell’ambiente circostante che mostri il luogo dove si richiede il posizionamento del “mezzo pubblicitario” e simulazione fotografica;
 - c) il bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre con le dimensioni del mezzo pubblicitario;
 - d) l’autorizzazione del proprietario delle aree, ovvero del Condominio, all’occupazione del sedime, ovvero all’utilizzo della parete;
 - e) se il “mezzo pubblicitario” viene collocato su di un fabbricato, si deve produrre il progetto dell’opera e la relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell’opera e la sua collocazione, compreso il disegno del possibile supporto e dell’impianto di illuminazione con dimensioni;
 - f) dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta:
 - di essere a conoscenza che il “mezzo” pubblicitario è stato realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
 - di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
 - di essere a conoscenza (per i soli impianti illuminati) che l’impianto elettrico deve essere realizzato ed installato da impresa abilitata, ai sensi del D.M. 37/2008, all’installazione ed alla manutenzione di impianti elettrici nel rispetto delle norme di sicurezza;
 - che l’opera è stata realizzata rispettando le normative in vigore e che la struttura verrà installata in modo da garantire la stabilità del messaggio pubblicitario (solo nel caso in cui il Titolare sia proprietario della struttura di supporto);
 - g) nel caso in cui la richiesta sia prodotta da Azienda, che risulti in possesso di marchio registrato, dovrà essere presentata la relativa certificazione;
 - h) attestazione dell’avvenuto pagamento delle spese relative all’istruttoria della pratica.
4. Non saranno ammesse domande cumulative.
 5. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi pubblicizzati. In caso di variazione di pubblicità sui “mezzi pubblicitari” permanenti (Cartelli, Pre-insegne), dovranno essere presentati i nuovi bozzetti, che verranno regolarmente protocollati, al momento della presentazione.
 6. I termini per la conclusione dei singoli procedimenti, o parte di essi, indicati nel presente Regolamento, decorrono dalla data di presentazione della domanda al Protocollo Comunale dell’Ente, così come in caso di spedizione della domanda, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine, è quella risultante al Protocollo generale dell’Ente.
 7. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, deve presentare la stessa almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.
 8. La realizzazione degli interventi, qualora riguardino beni culturali o paesaggistici sottoposti a specifica tutela, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative, conformemente, per i beni ambientali, a quanto disposto dall’articolo 82 della L.R. 12/05 e smi.
 9. In caso di diniego sono comunicati, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.
 10. Prima della posa in opera del messaggio pubblicitario, deve essere assolto il pagamento relativo all’imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 32 - Presentazione della domanda per mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà e pubblicità fonica.

1. Per cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, gonfaloni, bandiere, segni orizzontali reclamistici con carattere di temporaneità, deve essere presentata apposita domanda al Comune. La documentazione da allegare alla domanda è quella indicata al comma 3) lettere b), c), d), f), h) del precedente articolo 31.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione della pubblicità fonica l'interessato deve presentare apposita domanda in bollo, indirizzata al Comune, nella quale devono essere indicati i seguenti dati:
 - generalità, residenza e recapito telefonico del richiedente;
 - contenuto del messaggio pubblicitario che si intende diffondere;
 - l'esatto periodo ed i luoghi di svolgimento.

Articolo 33 - Rilascio dell'autorizzazione per mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà e pubblicità fonica.

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Settore comunale competente, rilascia o nega, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, l'autorizzazione richiesta. In caso di diniego sono comunicati, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.
2. Prima della posa in opera del messaggio pubblicitario deve essere assolto il pagamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità.
3. Il termine di cui al comma 1. è interrotto se la domanda è incompleta; i termini decorrono nuovamente dalla data in cui l'ufficio competente acquisisce l'integrazione della documentazione e/o dei dati mancanti. Il termine può essere, altresì, sospeso qualora si inviti il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre eventuale documentazione integrativa, ovvero al pagamento dei diritti di istruttoria a norma di Regolamento.
4. L'ufficio competente mantiene un registro, anche informatizzato, delle autorizzazioni rilasciate in ordine cronologico con l'indicazione dell'intestatario, di una sommaria descrizione del mezzo pubblicitario, nonché degli estremi dell'autorizzazione.
5. Le posizioni di tutti i mezzi pubblicitari non temporanei su proprietà privata e su suolo pubblico, saranno riportate nella cartografia dello "stato di fatto" dal Settore Lavori Pubblici e conservata presso lo stesso.
6. Per tutti gli impianti pubblicitari contemplati nel presente Regolamento, non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso in quanto il rilascio dell'autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari comporta valutazioni tecniche e, in alcuni casi, discrezionali.

Articolo 34 - Interventi di modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve presentare comunicazione al SUAP, su apposito modello predisposto a cura dell'Ufficio, nel quale sono riportati gli estremi dell'autorizzazione medesima, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
2. La variazione del messaggio sugli impianti pubblicitari è consentita a condizione che non sia alterata la struttura, né modificate le dimensioni, né il punto di collocazione; qualora uno di questi elementi venga alterato e/o modificato l'intervento non potrà ritenersi di modifica, bensì di sostituzione del mezzo pubblicitario e dovrà quindi essere presentata nuova

domanda per ottenere l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 32 del presente Regolamento.

Articolo 35 - Termine di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione che riguarda i mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data del rilascio, ed è rinnovabile per lo stesso periodo. In mancanza del provvedimento espresso di rinnovo dell'autorizzazione, la stessa, decorsi i 3 anni, decade.
2. L'autorizzazione di gigantografie pubblicitarie su ponteggi, ha validità per il periodo indicato nella concessione di suolo pubblico per il ponteggio, ovvero, se il ponteggio è installato in proprietà privata, fino alla conclusione dei lavori.
3. L'autorizzazione che riguarda i mezzi pubblicitari provvisori in occasione di manifestazioni, mostre, spettacoli, ha validità come previsto all'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 36 - Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione che riguarda mezzi pubblicitari con carattere permanente è rinnovabile per un periodo di tre anni. La richiesta di rinnovo, qualora si tratti di mezzi pubblicitari privati di esercizio, deve essere presentata al SUAP sull'apposito modello da questo predisposto ovvero in caso di mezzi pubblicitari che non rientrano nella tipologia predetta, sull'apposito modello predisposto dall'ufficio competente, almeno 60 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.
2. Il SUAP o l'ufficio competente, provvede, nel termine di 60 giorni al rinnovo ovvero al diniego motivato dell'autorizzazione.
3. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, il subentrante è tenuto a presentare entro 30 gg. apposita comunicazione al SUAP, quando si tratti di mezzi pubblicitari privati di esercizio, ovvero all'ufficio competente in caso di mezzi pubblicitari che non rientrano nella tipologia predetta, dichiarando che il progetto di impianto non ha subito modifiche rispetto alla autorizzazione originaria e allegando copia/certificazione dell'atto notarile di cessione, a qualunque titolo, dell'attività.

Articolo 37 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato annualmente a versare, alla tesoreria comunale, il canone di concessione annuale delle strutture di sostegno alla pubblicità. In caso di mancata installazione del mezzo pubblicitario autorizzato, il titolare dovrà comunque corrispondere il canone annuale, che dovrà essere versato entro 30 giorni dal ritiro dell'autorizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre. Per gli anni successivi a quelli del rilascio, il canone dovrà essere corrisposto entro il 31 dicembre.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare gli interventi necessari al loro buon mantenimento (solo nel caso in cui il titolare è proprietario sia della struttura di supporto che del "mezzo pubblicitario");
 - b) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - c) procedere alla rimozione del "mezzo pubblicitario" nel caso di rinuncia decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al

- rilascio (solo nel caso in cui il titolare è proprietario sia della struttura di supporto che del “mezzo pubblicitario”);
- d) provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari temporanei in genere, compresi quelli autorizzati in occasioni di manifestazioni o spettacoli, entro le 24 ore successive alla data di scadenza indicata nell’autorizzazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
 - e) provvedere agli adempimenti tributari;
 - f) provvedere a fissare su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle vetrofanie, delle insegne dipinte su muro e delle targhe d’esercizio, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati (solo nel caso in cui il titolare è proprietario sia della struttura di supporto, sia del “mezzo pubblicitario”; negli altri casi vi provvederà il Comune): a) organo rilasciante; b) soggetto titolare; c) numero dell’autorizzazione; d) data di scadenza.
3. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ogni qualvolta intervengano variazioni di uno dei dati su di essa riportati.
 4. L’autorizzazione non esonera il titolare dall’obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto previsto dai regolamenti condominiali.
 5. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e gonfaloni di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Articolo 38 - Decadenza dell'autorizzazione

Costituiscono cause di decadenza dell’autorizzazione:

- a) la cessazione dell’attività pubblicizzata;
- b) l’annullamento o la revoca, l’inesistenza o l’irregolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
- c) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l’autorizzazione;
- d) il trasferimento delle attività.

Articolo 39 - Annullamento e revoca dell'autorizzazione

1. L’annullamento dell’autorizzazione è sempre ammesso, quando si presentano vizi originari di legittimità o di merito dell’atto e del procedimento che ha portato al rilascio dello stesso.
2. L’autorizzazione può essere revocata prima dei tre anni per i seguenti motivi:
 - a) motivi di interesse pubblico incompatibili con la permanenza dell’impianto, senza che ciò comporti diritto ad esigere rimborsi o risarcimento danni;
 - b) inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell’autorizzazione;
 - c) mancata corresponsione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità;
 - d) rinuncia espressa da trasmettere all’ufficio competente.

TITOLO II - DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 40 - Ambito di applicazione

1. Il titolo II del presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, recepisce ed integra la disciplina sull'applicazione dell'imposta di pubblicità e sulla gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del sopra citato decreto legislativo.
2. Agli effetti del presente titolo per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. A norma del presente Regolamento si intende per affissione la collocazione in luogo pubblico ovvero esposto al pubblico passaggio, di manifesti, con tecniche proprie dell'attività della pubblica affissione, caratterizzate da tempi di esposizione inferiori a quelli previsti dall'articolo 53, comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed effettuate sugli appositi impianti.

Articolo 41 - Classificazione del Comune

In applicazione dell'art. 2 del D. Lgs. n. 507/93 il Comune di Edolo è da considerarsi appartenente alla Classe IV (Classe IV: comuni fino a 5.000 abitanti) in base alla popolazione residente al 31/12/2008 (abitanti n. 4.476)

Articolo 42 - Approvazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; qualora non modificate entro il predetto termine, esse si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 43 - Aumento stagionale

1. In relazione al disposto dell'art. 3 comma 6, del D. Lgs. 507/93, il Comune è soggetto a rilevanti flussi turistici, rilevati dal locale ufficio I.A.T.
2. Alle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2-3-4 e 5, e all'articolo 15, nonché, limitatamente a quelle di carattere commerciale, alla tariffa per le pubbliche affissioni, di cui all'art. 19 del D. Lgs. 507/93, per il periodo compreso fra il 1° giugno e il 30 settembre, verrà applicata la maggiorazione tariffaria del 50%.

Capo II - Disciplina per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

Parte I - Imposta sulla pubblicità

Articolo 44 - Imposta sulla pubblicità ordinaria

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria (effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, ecc.), si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune con l'art. 12 del D.Lgs 507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione di esso una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura stabilita per anno solare indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
 - compresa fra mq 5,5 e mq 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%;
 - superiore a mq 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.
5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 45 - Presupposto, modalità di applicazione e pagamento dell'imposta ed attività di accertamento

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale di pubblicità la normativa di cui al D. Lgs. 507/93 si intende integralmente riportata come da testo vigente ed integrata come di seguito riportato nei commi successivi.
2. Presupposto dell'imposta (art. 5 D. Lgs. 507/93)
 - a) La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto delle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
 - b) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune, ovvero al Concessionario in caso di affidamento in concessione. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Modalità di applicazione dell'imposta (art. 7 D.Lgs. 507/93)
 - c) L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
 - d) Le superfici inferiori ad 1 mq di arrotondano per eccesso al mq e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo mq; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 cmq.
 - e) Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

- f) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- g) I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

4. Dichiarazione (art. 8 D.Lgs. 507/93)

- a) Colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune, ovvero al Concessionario in caso di affidamento in concessione, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- b) Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
- c) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune, ovvero al Concessionario in caso di affidamento in concessione, di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- d) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta annuale, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione.
- e) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14, commi 1, 2, 3, del D.lgs 507/93, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal 1 giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

5. Pagamento dell'imposta (art. 9 D.Lgs. 507/93)

- a) L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dal D.Lgs. 507/93 agli artt. 12, comma 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
- b) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale, a favore del Comune, ovvero del Concessionario in caso di concessione. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
- c) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad €1.549,37.
- d) La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 433 e successive modificazioni.
- e) Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato fatto il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune ovvero il Concessionario in caso di affidamento in concessione è tenuto a provvedere nel termine di centoottanta giorni.
- f) Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude

quella sulla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

6. Attività di accertamento (art. 10 D.Lgs. 507/93)

- a) Il Comune, ovvero il Concessionario in caso di affidamento in concessione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato;
- b) nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

7. Riduzioni dell'imposta (art.16 D.lgs 507/93)

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

8. Esenzione dall'imposta (art. 17 D.Lgs. 507/93)

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadro per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadro e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadro;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 D.Lgs. 507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
9. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Articolo 46 - Tariffe e determinazione dell'imposta

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite dalla legge, dal Regolamento o dalla delibera della Giunta comunale, vigenti nel periodo di imposta considerato. Qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 507/93 sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100%.
2. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti di proprietà comunale, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, i relativi canoni di affitto o di concessione sono determinati con deliberazione della Giunta Comunale e la relativa richiesta comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo da versare. Quando la pubblicità è esistente e la tariffa sia variata, l'utente deve comunicare entro 30 giorni l'accettazione del nuovo corrispettivo o rinunciare. In tali casi è fatta comunque salva l'applicabilità della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 47 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli, nei limiti previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, è da considerarsi, ai fini del pagamento dell'imposta, pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
2. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, come stabilito dal D.Lgs 507/93, per anno solare e per mq di superficie.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni riportate al comma 4 dell'art. 44 del presente Regolamento quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100%.
5. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
6. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
7. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
8. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare al Comune, ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatarî che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti secondo le seguenti classi:
 - a) autoveicoli con portata superiore a Kg 3.000;
 - b) autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3.000;
 - c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.

9. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sui quali viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.
10. Per i veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per conto proprio non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni (art. 13 comma 4-4 bis D.Lgs. 507/93 come modificato dal comma 1 dell'articolo 10 della Legge n. 448 del 28.12.2001).
11. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta da parte degli agenti autorizzati.

Articolo 48 - Pubblicità con pannelli luminosi

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui, con pannelli luminosi, si applica indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune (D.Lgs 507/93), per anno solare e per mq di superficie effettivamente adibita alla proiezione.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai commi precedenti, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe previste.

Articolo 49 - Pubblicità a mezzo di proiezioni

1. L'imposta della pubblicità con proiezioni effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita per la classe del Comune dal D.lgs. 507/93, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista al comma precedente.

Articolo 50 - Pubblicità varia

La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:

- a) con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica per ciascun mq e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazioni di essi, nella misura stabilita per la classe del Comune come da D.Lgs 507/93;
- b) da aeromobili sul territorio comunale si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune come da D.Lgs 507/93;
- c) con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita al comma precedente;
- d) in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla

quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune come dal D.Lgs. 507/93;

- e) a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione nella misura stabilita, per la classe del Comune come da D.Lgs. 507/93.

Parte II - Il servizio ed il diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 51 - Il servizio delle pubbliche affissioni - Finalità

1. Il Comune, ovvero il Concessionario in caso di affidamento in concessione, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dal Piano degli Impianti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 507/93, richiamati nel successivo art. 56 del presente Regolamento.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 52 - Richiesta del servizio

1. Costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare alla imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
2. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare in tempo utile al Comune ovvero al Concessionario in caso di affidamento in concessione, apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero di manifesti che si vogliono affiggere nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare il pagamento del relativo diritto.
3. Qualora la richiesta di affissione provenga da parte di Enti pubblici vincolati a particolari procedure amministrative che non rendano possibile effettuare il pagamento contestualmente alla richiesta di affissioni, il Comune, ovvero il Concessionario in caso di affidamento in concessione, dovrà ugualmente effettuare l'affissione, salvo applicare comunque la soprattassa per tardivo pagamento e gli eventuali interessi.

Articolo 53 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 22 del D. Lgs. n. 507/93, le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico e accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni concorrenti pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza alla commissione spedita per prima e, a parità di data di spedizione, a chi richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.

3. La successiva richiesta di integrazione di una commissione costituisce nuova o separata commissione se non ancora eseguita. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte a manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune, ovvero il Concessionario in caso di affidamento in concessione, deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune, ovvero al Concessionario in caso di affidamento in concessione, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza onere a suo carico ed il Comune, ovvero il Concessionario in caso di affidamento in concessione, è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
9. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Comune, ovvero al Concessionario in caso di affidamento in concessione, non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta l'accettazione delle modalità d'esecuzione del servizio, e la decadenza d'ogni pretesa circa le modalità stesse.

Articolo 54 - Il diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune, ovvero al Concessionario in caso di affidamento in concessione, che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 507/93, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell' art. 19 del D.Lgs. 507/93, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100 per cento.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
8. Pagamento del diritto (art. 19 D. Lgs. 507/93)
 - a) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni avente carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo conto corrente postale.
 - b) Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non avente carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente al Comune, ovvero al Concessionario in caso di affidamento in concessione, al momento della richiesta del servizio di affissione. L'attestazione del

pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta quietanzata.

9. Esenzioni e riduzioni (art. 21 D. Lgs. 507/93)

a) sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni i manifesti:

- riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- dello Stato, delle Regioni e della Provincia in materia di tributi;
- di autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- relativi ad adempimenti di leggi in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, Regionali ed amministrative;
- la cui affissione sia obbligatoria per legge (il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, nella richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria);
- concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati (il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente).

b) la tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti:

- riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- degli annunci mortuari.

c) le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza (per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20,00 alle ore 07,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con minimo di euro 38,73 per ciascuna commissione.

d) le esenzioni e riduzioni di legge si considerano applicabili anche qualora il messaggio pubblicitario, inserito su manifesti e locandine, sia di dimensioni inferiori ai 300 cm quadrati.

Articolo 55 - Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui al comma 6 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 507/93 ed al rimborso parziale nelle ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

Articolo 56 - Documentazione richiesta al fine delle riduzioni e delle proprie applicazioni

1. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica. Le associazioni di categoria e i sindacati riconosciuti a livello nazionale sono esonerati da tale obbligo.
2. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dell'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.
3. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto.
4. La Giunta comunale può, in casi di particolare gravità ed urgenza, disporre l'esenzione parziale o totale dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità, indicando espressamente i destinatari del provvedimento e la misura della agevolazione, tale provvedimento non può essere in contrasto con le normative vigenti.

Articolo 57 - Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero al Concessionario in caso di affidamento in concessione. Le attestazioni dell'avvenuto pagamento per quanto riguarda la pubblicità e le pubbliche affissioni devono essere allegate alle dichiarazioni previste dal presente Capo II. Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti tramite c/c postale, dovrà essere utilizzato l'apposito modello di versamento predisposto con Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.
2. Il pagamento effettuato per mezzo di conto corrente postale ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'ufficio postale.
3. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
4. La riscossione coattiva dell'imposta può essere eseguita secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28.01.88 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero secondo quelle indicate dal Regio Decreto del 14.04.1910 n. 639 come previsto dal D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 art. 52 c. 6.
5. Il pagamento dell'imposta o del diritto, effettuato con modello di versamento difforme da quello ministeriale è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario, ma sanzionabile quale violazione di norma regolamentare ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
6. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si fa riferimento alle previsioni contenute nel Regolamento comunale per la gestione delle entrate.
7. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
8. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il mese successivo alla scadenza stabilita per l'approvazione del Bilancio e delle misure tariffarie per ciascun anno, comunque non oltre il 30 aprile. Qualora l'importo sia superiore a euro 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali con scadenza : la prima entro il 30 aprile, le altre entro il 31 maggio, 31 luglio, e 31 ottobre.

Articolo 58 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione comunale prima
1. della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità, potrà essere proposta una posizione alternativa, anche in deroga al vigente Piano Generale degli Impianti, fino all'entrata in vigore del nuovo.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione. La rimozione può riguardare anche gli eventuali supporti e comprendere il ripristino della forma preesistente della sede del manufatto.
3. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, il "mezzo e/o l'impianto pubblicitario" sarà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 64 del presente Regolamento.

Articolo 59 - Pubblicità ed affissioni abusive

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, in altre parole risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione stessa, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. E' altresì considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Similmente costituisce affissione abusiva la sistematica variazione del messaggio pubblicitario, eseguita sui mezzi pubblicitari diversi dagli impianti per le pubbliche affissioni, operata con tempi di esposizione inferiori a quelli previsti dall'articolo 53, comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei commi precedenti, fatta salva la facoltà di cui al successivo comma 5, devono essere eliminate e rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di trenta giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune – mediante la Polizia Locale – con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di legge specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune, ovvero il Concessionario in caso di affidamento in concessione, può consentire che la pubblicità per la quale sia stata omessa la dichiarazione di cui all'art. 8 del D. Lgs 507/93, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito, sempre che siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità.
6. L'avvenuto pagamento della pubblicità non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, le autorizzazioni o le concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità.
7. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non è seguita l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
8. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D. Lgs. 507/93:
 - a. Comma 3: Il Comune in caso di affidamento in concessione, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione

delle sanzioni, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive.

- b. Comma 4: I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta delle relative soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme dovute od una congrua cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa.

Articolo 60 - Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione, di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 507/93, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente e regolamentare.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta una sanzione prevista dalla normativa vigente e regolamentare.
3. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per imposta sulla pubblicità e per diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora nella misura stabilita per legge.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo si applicano, oltre alle sanzioni tributarie, anche quelle amministrative. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non segua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

TITOLO III - VIGILANZA E MISURE SANZIONATORIE

Articolo 61 –Vigilanza

1. Il Comune è tenuto a “vigilare”, tramite la Polizia Locale, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei mezzi pubblicitari autorizzati. La Polizia Locale deve esprimere il proprio parere vincolante sul corretto posizionamento dei mezzi e sugli impianti pubblicitari rispetto il Codice della Strada.
2. E' obbligo dello SUAP per i mezzi pubblicitari privati di esercizio e, dell'Ufficio competente per tutti gli altri, rilasciare l'autorizzazione e redigere in maniera informatizzata l'elenco delle autorizzazioni concesse con i relativi termini di scadenza. L'ufficio Patrimonio dovrà verificare la posa in opera della struttura e successivamente monitorarne lo stato di buona conservazione e manutenzione.
3. Qualunque inadempienza viene perseguita con le procedure previste dalla L. 24.11.1981, n. 689, dal vigente Codice della Strada, dal D. Lgs n. 507/93 e dalle norme contenute nel presente Regolamento e nel Piano Generale degli Impianti.
4. Il Funzionario competente emette le ordinanze per le violazioni del presente Regolamento.

Articolo 62 - Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non previste e non sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada, di quello di collocazione delle insegne di esercizio, delle insegne pubblicitarie e della cartellonistica, nonché delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica a carico del soggetto che dispone del “mezzo pubblicitario”, in concorso con i soggetti indicati nell'art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nonché con chi ha installato l'impianto e/o il “mezzo pubblicitario” o ha consentito l'installazione dello stesso, la sanzione amministrativa pecuniaria da €103,29 ad €1.032,91.

In particolare le sanzioni verranno applicate secondo le seguenti modalità:

- a) installazione abusiva di impianti pubblicitari su suolo di proprietà pubblica o privata, per ciascuno impianto € 1.000 a carico del soggetto che dispone del “impianto pubblicitario”;
 - b) esposizione abusiva di pubblicità o scritte su impianti comunali e privati, monumenti, edifici pubblici e privati, per ciascun punto di esposizione o scritta €103,29;
 - c) esposizione abusiva di striscioni su vie e piazze per ciascun striscione €103,219;
 - d) effettuazione di qualsiasi forma di pubblicità non autorizzata €103,29.
2. Per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, si applicano le norme previste dalla L. 24.11.1981 n. 689.
 3. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si verificano danni a terzi o al Comune, ovvero il Concessionario in caso di affidamento in concessione.
 4. In tutti i casi d'installazione abusiva, di decadenza dell'autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso d'inottemperanza, si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore. Tuttavia, nei casi di decadenza o scadenza del termine di validità, l'Ufficio Competente stabilisce un termine per sanare la posizione, qualora non siano intervenute modifiche sostanziali della struttura, ovvero modificate le dimensioni, o il punto di collocazione che abbiano comportato la novazione sostanziale dell'impianto pubblicitario.
 5. Quando la rimozione comporta la necessità di entrare nel fondo altrui, essa non può avvenire se non dopo gg. 30 dalla diffida notificata dal Comune.
 6. Il personale alle dipendenze della Società concessionaria o in caso di gestione diretta i funzionari comunali addetti all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità o al servizio delle pubbliche affissioni, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni previste dal presente regolamento, provvedono a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.
 7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.
 8. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, da chiunque accertati, sono destinati al potenziamento e miglioramento dell'impiantistica facente carico al Comune ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del Piano Generale degli Impianti.

Articolo 63 - Sanzione accessoria della rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del Codice della Strada, alle violazioni delle norme di cui al presente regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Funzionario competente, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.
2. Nello stesso provvedimento è indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica.
3. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

Articolo 64 - Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione, di ripristinare lo stato ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.

2. In caso d'inottemperanza si provvederà da parte del Comune a spese dell'inadempiente.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 65 - Adeguamenti, delocalizzazioni e rimozioni degli impianti già autorizzati ed in contrasto con la nuova disciplina

Eventuali domande di autorizzazione i cui procedimenti fossero ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dovranno essere esaminate facendo applicazione del presente regolamento, richiedendo con apposita comunicazione l'integrazione dei documenti e/o degli elementi che fossero mancanti per il completamento dell'esame istruttorio.

Articolo 66 – Incentivi

1. Entro 120 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, la Giunta Comunale si riserva di approvare l'incentivazione atta a favorire la sostituzione degli impianti pubblicitari esistenti e non conformi alle disposizioni del presente Regolamento.
2. La Giunta Comunale si riserva di approvare un campione fotografico che dovrà essere utilizzato quale modello di riferimento per la realizzazione dei nuovi impianti pubblicitari al fine di ottenere una omogeneità sul territorio.

Articolo 67 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Sono comunque abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano in contrasto od incompatibili con quelle comprese nel presente Regolamento.

Articolo 68 - Norma finale di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Articolo 69 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.